

CCXII.

TORNATA DI VENERDI 4 DICEMBRE 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:	
Relazione (<i>Presentazione</i>):	<i>Pag.</i>
Assegno per il Principe ereditario (CHINAGLIA)	7928
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Matrimonio degli ufficiali	7917
Oratori:	
CURIONI, <i>relatore</i>	7925
IMBRIANI	7919
MARAZZI	7923
MECACCI	7922-28
VISCHI	7917
Interrogazioni:	
Fondi per il terremoto di Calabria e Consulta Araldica:	
Oratori:	
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	7895-98
GALLI R.	7896-99
Elezioni amministrative di Ribera:	
Oratori:	
IMBRIANI	7900
SERENA, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	7899-7900
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Rilascio di beni immobili	7904
Oratori:	
CERUTTI	7904
COCITO	7907
COSTA, <i>ministro guardasigilli</i>	7905-16
DANEO E.	7905
DONATI	7915
GEMMA	7905
GOJA	7916
MECACCI	7913
NAPODANO	7909
SCHIRATTI, <i>relatore</i>	7905-17
TURATI	7912
Votazione per la nomina di due commissari .	7930
Votazione segreta	7917

La seduta comincia alle 14.5.

Borgatta, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Suardo-Alessio, di giorni 8; De Blasio, di 15; Papadopoli, di 4. Per motivi di salute gli onorevoli: Pinchia, di giorni 8; Pignatelli, di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazione di documenti.

Presidente. Il presidente della Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco dei decreti registrati con riserva nella seconda quindicina di novembre.

Questo elenco sarà stampato e distribuito.

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo ora all'ordine del giorno il quale reca: Interrogazioni.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Fra le interrogazioni che hanno un certo carattere d'urgenza ve ne sono due, una dell'onorevole Galli ed un'altra dell'onorevole Palamenghi-Crispi.

Presidente. L'onorevole Palamenghi-Crispi non è presente.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Allora risponderò all'onorevole Galli sulla questione dei fondi del terremoto.

Io ho esitato molto, onorevoli colleghi, a presentare alla Camera la relazione della Commissione d'inchiesta, perchè questa relazione dimostra due cose: prima, che l'amministrazione di questi fondi non è stata tenuta col massimo ordine; seconda, che gravi dubbi esistono intorno all'impiego di questi fondi, che non sarebbero stati tutti volti alla carità pubblica.

Ad ogni modo, poichè molte insistenze da più parte si sono fatte, e segnatamente dall'onorevole Galli, io depongo questa relazione al banco della Presidenza.

L'onorevole Galli osserva, nella sua domanda d'interrogazione, che il conto pubblicato non è un conto completo. L'onorevole Galli, in questo, ha perfettamente ragione, ma bisogna che egli sappia i motivi per i quali il conto non è completo.

La Commissione trovò che mancavano gli elementi completi per la compilazione di un conto perfetto, e quindi consigliò di formulare il conto con tutti quegli elementi che esistevano in ufficio per pubblicarlo, acciocchè gli interessati avessero potuto farvi tutte le loro osservazioni ed esercitarvi il loro controllo. Questa, onorevole Galli, è la ragione per la quale il conto, che depongo sul banco della Presidenza, è incompleto.

In seguito a questo conto, la Commissione d'inchiesta ha presentato a me un'altra relazione finale, che, parimenti, depongo al banco della Presidenza.

Cosicchè, tanto l'onorevole Galli, quanto tutti quei deputati i quali credessero di fare proteste, osservazioni o che so io, saranno perfettamente liberi di poterle fare.

Vengo ora all'onorevole Palamenghi-Crispi che mi duole non veder presente.

L'onorevole Palamenghi domanda se sono vere alcune affermazioni fatte dall'onorevole Cavallotti a proposito dell'impiego dei fondi della Consulta Araldica.

Confesso che non so con precisione quali siano le affermazioni dell'onorevole Cavallotti; ma questo so, che, sostanzialmente, sono verissime, perchè corrispondono, mi pare, alle dichiarazioni, che io ho avuto l'onore di fare nell'altro ramo del Parlamento.

Evidentemente alcune somme, che avrebbero dovuto essere versate al Tesoro, sono state, invece, impiegate in servizi di Stato, ma non versate al Tesoro. Manca la dimostrazione, dice l'onorevole Palamenghi, nella sua interrogazione, ed io ho l'onore di presentare alla Camera anche la relazione della Commissione d'inchiesta, relativa ai servizi dell'Araldica. E così tanto l'onorevole Galli, quanto l'onorevole Palamenghi-Crispi, potranno consultare questi documenti, sopra i quali io mi astengo dal fare qualsiasi interpretazione e qualsiasi apprezzamento, perchè basteranno certo, da soli, a giustificare la mia responsabilità di fronte alla Camera.

Me ne rincresce, perchè sono, codeste, delle cose piuttosto spinose ed antipatiche; ma, dal momento che si insiste con una grande premura, quasi, non so, volendo sospettare che il Governo intenda nascondere fatti che torneranno ad onore della passata Amministrazione, io sento il debito di presentare questi documenti. Ognuno potrà esaminarli. Non credo che debbano essere pubblicati, ma chiunque potrà consultarli.

Presidente. Saranno deposti in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

Galli. La Camera comprenderà che io non posso far adesso una risposta, così completa, come sarebbe stato mio desiderio di dare, e, credo anche, alla Camera di udire. Venuto per caso in principio di seduta, trovo, che, inaspettatamente l'onorevole presidente del Consiglio discorreva su una interrogazione da me ieri sera presentata.

Dichiaro, che ieri ritenendo di dover parlare nella discussione della interrogazione presentata dall'onorevole Cavallotti, avevo anche tutti i documenti necessari per confermare qualunque mia affermazione.

Oggi, preso all'improvviso, ciò non mi è concesso. Nè voglio fare appunto al presidente del Consiglio, perchè io sono sempre alieno da questioni personali. Mi difendo se attaccato: non attacco mai per il primo. Ma come non rilevare che la interrogazione fu presentata ieri nella forma la più cortese; che quindi essa era appena annunciata...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma v'era un'aggiunta.

Galli. Stavo per dirlo, onorevole presidente del Consiglio. Io ho aggiunto alla mia interrogazione la preghiera che Ella indicasse

quando avrebbe risposto, e che rispondesse nel più breve termine possibile. Ora, lo ripeto, trovatomi per caso oggi alla Camera in principio di seduta, sentendo che l'onorevole presidente del Consiglio, non già fissava il giorno per la sua risposta, ma esponeva le più ampie dichiarazioni, come è possibile che io replichi con precisione?

Rispetto però alla Consulta araldica, essendosi affermato che l'amministrazione Crispi aveva distratto 29,000 lire posso assicurare che le cose non andarono così. Fu presa una disposizione per la quale i fondi della Consulta araldica, invece di rimanere presso il Ministero dell'interno, dovessero da una data epoca in poi, passare al tesoro; ora non ricordo bene la data; ma mi pare che ciò avvenisse subito dopo l'ultimo Ministero Depretis, certo in quel tempo. Rimasero al Ministero 35,000 lire. Il Ministero presente ne trovò 6,000. Furono dunque proprio distratte da quell'amministrazione, notate, da quella amministrazione Crispi che finì col 31 gennaio 1891, le rimanenti 29,000 lire?

Giudicatelo: 6 mila o 7 mila lire, non ricordo bene, furono spese dall'amministrazione Crispi finita nel 1891: 6 o 7 mila dall'amministrazione succeduta a quella dell'onorevole Crispi, cioè dall'amministrazione presieduta dall'onorevole Di Rudini; altre 6 o 7 mila circa dall'amministrazione presieduta dall'onorevole Giolitti, che succedette a quella dell'onorevole Di Rudini: altre 4 o 5 mila furono spese ancora dall'onorevole Crispi nell'ultimo Ministero. E come? Furono tutte spese in stemmi, in stipendi, in missioni di funzionari della Consulta Araldica, in spese cioè che avrebbero dovuto gravare sul bilancio dello Stato, quando non fossero state fatte con quel fondo che era rimasto.

Dunque in complesso furono spese 29,000 lire da quattro amministrazioni, che si succedettero e che non trovarono nulla di irregolare. Assolutamente non possono imputarsi alla sola amministrazione Crispi finita nel 1891.

Ma di quelle 29 mila lire, 20 mila circa sono spese che si ripetono, che dipendono tutte direttamente dal servizio araldico. Non resterebbero, in piccole gratificazioni cioè per le spese che possono dipendere più specialmente dalla volontà di un ministro, che circa 8 mila lire. Otto mila lire in dieci anni fra

quattro amministrazioni! Quindi, fatto il conto ne viene che quei quattro Ministeri non disposero per quelle spese, pur giustificate, pur corrette e che sono a libero arbitrio di un ministro, non disposero, io dico, che di una lira al giorno: 300 o 400 lire in un anno.

Mi permetta, onorevole presidente del Consiglio di dire che spiegata così la questione, per una parte è ingiusto farne carico all'amministrazione Crispi, per l'altra è bene una cosa di pochissimo interesse, una miseria!

Ma l'onorevole presidente del Consiglio parlò anche del terremoto; ora io prima di tutto devo dichiarare che l'amministrazione dei fondi non mi riguardava per quanto fosse molto semplice, e perchè non conosco le relazioni testè presentate.

Ma appunto per questo osservi l'onorevole presidente del Consiglio che la mia interrogazione non riguardava che il resoconto già pubblicato. Non conoscevo nemmeno la esistenza di queste relazioni.

Io mi lagnavo dunque del resoconto; e, mi permetta di dirlo, vi sono in esso errori gravi; vi sono degli errori non ignoti al presidente del Consiglio, e sui quali, io, leale avversario come tutti sanno, non mi avrei aspettato dal presidente del Consiglio certe risposte. Io non ho difficoltà di dichiarare che non faccio risalire al presidente del Consiglio la causa delle mie osservazioni. Posso mostrarmi più cortese di così? Ma di quegli errori che sono, per così dire, evidenti senza discussione, dirò qualche cosa.

Per esempio, o signori, c'è questo nell'elenco stampato: « 12,000 lire del Ministero dell'istruzione pubblica; » ed esse rappresentano effettivamente un'offerta del Ministero dell'istruzione pubblica; poi viene: « Ministero delle poste e dei telegrafi, 53,000 lire; ed ognuno crede che sia un'altra offerta mandata dal Ministero delle poste e dei telegrafi a quello dell'interno.

Invece non è così. In quelle 53,000 lire sono comprese a decine a decine, e forse a centinaia, offerte fatte da diverse persone e da diversi corpi morali mediante vaglia gratuiti!

Ora io domando: chi aveva offerto cinque lire o anche una lira non aveva il diritto di trovare il suo nome come chi aveva offerto cento, mille lire?

Ma questo importerà poco! Mentre però si pubblicava un volume, nel quale dicevasi

che si faceva tutto conoscere perchè bisognava aver notizia dei reclami, perchè si creava la fonte dei reclami facendo figurare come una sola offerta quella somma, ch'era il risultato di moltissime offerte?

Il sotto-prefetto di Camerino (non mi ricordo chi sia) telegrafa domandando dove sieno andati i danari, dei quali pur deve rispondere ai generosi che li hanno a lui versati.

Gli si risponde: sono compresi nelle 53 mila lire! Telegrafa un'altro: dove sono i danari che ho offerto io? Sono nelle 53 mila lire! E così via, via, ogni settimana, ogni giorno...

Ma se volevate raccogliere molte offerte sulle 53 mila lire, non dovevate almeno avvertire la somma che racchiudeva tutte le offerte che furono fatte per vaglia gratuiti?

Io mi appello all'onorevole presidente del Consiglio se questo non sarebbe stato giusto, corretto ed onesto.

Altre offerte vennero fatte di cui fu perduto il vaglia per riscuoterle. Io so di una offerta che giace alla Banca d'Italia in questa condizione. Perchè non farlo conoscere?

Ebbene, l'onorevole Crispi dovette telegrafare per alcune offerte; dovetti fare rimproveranze io per altre.

Ma sarebbe stato decoroso, giusto ed onesto che l'amministrazione avesse fatto conoscere anche somme esistenti presso la banca che non si possono riscuotere, ma che esistono e che saranno riscosse... colla facile rinnovazione del vaglia.

Mi fermo qui perchè non mi è concesso di parlare più a lungo e perchè riguardo altri errori avrei bisogno di citare documenti.

Mi riservo di esaminare le relazioni che sono state presentate dall'onorevole presidente del Consiglio e di fare, se sarà il caso, un'altra interrogazione.

Se non lo faccio oggi completamente, la colpa, me lo perdoni egli, è del presidente del Consiglio che inaspettatamente è venuto a presentare relazioni ed a discutere la questione.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io non posso accettare nè il rimprovero che l'onorevole Galli mi ha fatto, chiudendo il suo discorso, nè quello che mi ha fatto in principio del medesimo, come se io fossi venuto qui a sorprendere la buona fede della Camera e ad aggredire l'onorevole Galli. Onorevole

Galli, io queste cose non le fo. Ella ha presentato domanda d'interrogazione, non solo, ma poco educatamente...

Galli. Come?

Di Rudini, presidente del Consiglio... Scusi, ritiro la parola perchè voglio esser molto misurato; dirò con poca opportunità. L'onorevole Galli ha, anche, aggiunto nella sua interrogazione: « Vi prego di rispondermi nel più breve tempo possibile... »

Galli. Scusi, non ho detto questo!

Di Rudini, presidente del Consiglio. La interrogazione è questa: « Sul resoconto dei fondi spesi per il terremoto della Calabria, resoconto che fu pubblicato incompleto. Nello stesso tempo lo prego di voler fissare per la sua risposta il termine più breve possibile. »

E il tempo più breve è questo: se io rispondo proprio il giorno dopo, è cedendo precisamente alla sua preghiera. Ed era nel mio diritto il farlo, giacchè è il nostro regolamento che questo diritto mi dà. E, del resto, nel valermene io non ho fatto che accettare la preghiera stessa dell'onorevole Galli, preghiera molto gentile.

Galli. Mi basta, prendo atto.

Di Rudini, presidente del Consiglio. ... la quale, però, è al di fuori delle consuetudini parlamentari. Ma, poi, l'onorevole Galli dice: « Io non ho interpellato che nel conto... »

Galli. No, no; su questo non faccio questioni.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma la questione sta appunto sul conto. L'onorevole Galli mi rimprovera che il conto è incompleto. Benissimo; ma perchè è incompleto? Perchè la Commissione d'inchiesta non ha trovato gli elementi per farlo completo. Ma, allora, perchè voi, Governo, avete pubblicato un conto incompleto? Precisamente perchè questo era il solo modo di ottenere le rettificazioni da parte degli interessati. E, quindi, io spero che l'onorevole Galli vorrà, nella sua equità, riconoscere che, da parte mia, non c'è proprio colpa alcuna.

In quanto alla questione della Consulta araldica, essa è molto semplice.

Io credo che l'onorevole Galli sia incorso in qualche errore. Ma, ad ogni modo, si è voluta la dimostrazione della maniera con cui quelle 29 o 30,000 lire sono state impiegate. Ebbene, io vi presento la relazione della Commissione d'inchiesta, nella quale è data questa dimostrazione: ho adempiuto, dunque, al mio

dovere con la massima sollecitudine e con la massima cortesia. Lo avete voluto, l'ho fatto; ed invece di ringraziarmi, mi aggredite. Perché? Ho fatto, ripeto, quello che avete voluto; se poi non vi torna conto che i documenti siano depositati alla Presidenza io non so che cosa farci. (*Approvazioni*).

Galli. Si persuada pure l'onorevole presidente del Consiglio, e credo che dal tempo in cui egli si trova al Ministero dell'interno qualche cosa possa averne saputo, che a me (e lo dico nel modo più deferente sebbene il più reciso) a me non c'è nessuna cosa di cui non mi possa tornar facile il rendere conto. Tutti sanno che al Ministero dell'interno, quando io ebbi l'onore di esservi, tenni una condotta così riservata, così scrupolosa, così severa, che non devo per conto mio, lo assicuro, nulla temere da nessuno, sotto nessun aspetto.

In quanto poi a ciò che Ella afferma, onorevole Di Rudini, sulla mia domanda non fatta conformemente agli usi parlamentari, io debbo rispondere che non posso ammettere la censura. Gli usi parlamentari sono espressione che indica convenienza e cortesia. A queste mi sono conformato, aggiungendo anzi alla mia domanda, la preghiera a lei di stabilire un giorno per discutere sul resoconto del quale ho ragione di lagnarmi; non so quale sentimento e quale desiderio più cortese si potesse trovare.

Non basta. Il presidente del Consiglio ha soggiunto che se il resoconto sui fondi del terremoto, è sbagliato, ciò dipende dalla circostanza che non si poterono trovare i dati necessari per compilarlo esatto. Mi lasci dire che la memoria non lo aiutava quando pronunciò quelle parole.

A proposito, o signori, delle 53,000 lire, ho risposto quello che al momento potevo, ma tanto, credo, da darvene chiara idea. Vi dissi anche dei reclami sui quali i giornali ricamavano le solite accuse; vi dissi che l'onorevole Crispi telegrafò al Ministero chiedendo schiarimenti. Ebbene, io so benissimo che il presidente del Consiglio non potrà smentirmi se affermo che fu dispiacente l'onorevole Crispi dovesse domandare che cosa si era fatto di questo denaro poichè nell'elenco del Ministero non si era detto che le 53 mila lire compendiarono molte offerte. So benissimo che il presidente del Consiglio, in seguito ad altri reclami, ha fatto conoscere all'onore-

vole Crispi, che quell'elenco, quel resoconto sarebbe stato completato, mettendo e aggiungendo, in particolare le offerte lasciate fuori.

Ora, se io domando qui in pubblico quello che l'onorevole presidente del Consiglio ha riconosciuto vero, quello cui ha promesso in privato di riparare, come può egli dire che dipende dalla confusione trovata e non dall'errore commesso dal suo stesso Ministero? E come può censurare che io cerchi di chiarire le cose dinanzi ai miei colleghi che hanno diritto di conoscere la verità?

L'onorevole presidente del Consiglio, mi lasci prendere atto della correzione da lui fatta ora, dopo aver riletto la domanda mia, e di avere riconosciuto la forma gentile; ma non posso accettare le altre sue dichiarazioni, comprese quelle che affatto non corrispondono alla sua stessa condotta!

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio, al ministro dell'interno, « circa le illegalità commesse nelle elezioni amministrative per il consigliere provinciale di Ribera. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Imbriani sa, che nel 1895 l'unica sezione elettorale di Ribera assegnò 295 voti al cavalier Parlapiano, uno dei candidati al Consiglio provinciale, e 153 al Barone Pasciuta, l'altro candidato. La Deputazione provinciale di Girgenti annullò 287 schede favorevoli al Parlapiano e proclamò eletto il barone Pasciuta con 161 voti.

Le schede del Parlapiano, secondo il parere della Deputazione provinciale, portavano segni di riconoscimento e perciò furono annullate.

Allora il Parlapiano si rivolse al Consiglio provinciale, e poichè questo Consesso non provvede nei termini di legge, si sostituì ad esso la Giunta provinciale amministrativa la quale, senza entrare nel merito della decisione della Deputazione provinciale, rilevato che l'ufficio definitivo della Sezione di Ribera non aveva fatto la pubblicazione del risultato dello scrutinio, respinse il ricorso del Parlapiano, ma annullò anche le elezioni. Si doveva quindi procedere alle nuove elezioni, ma dovendosi il Consiglio provinciale riunire nell'agosto, ed essendo in corso la revisione delle liste, si pensò se convenisse at-

tendere che la lista nuova diventasse definitiva.

Pur tuttavia, nel maggio di quest'anno (non cito le date precise, perchè non le ho presenti) furono fissate le elezioni.

Il prefetto della provincia ebbe un'istanza che è qui in atti, di 322 elettori i quali chiedevano che fosse rinviata l'elezione, perchè si potesse fare con la lista nuova resa definitiva.

Il prefetto accolse l'istanza, l'elezione fu fatta nell'agosto, riuscì eletto il candidato al quale si erano nella precedente elezione annullate le 287 schede e la Deputazione provinciale proclamò il Parlapiano a consigliere provinciale. Non vi furono reclaminè in via gerarchica, nè in via contenziosa.

Questo è ciò che risulta dagli atti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani, per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del sotto-segretario di Stato.

Imbriani. Sono parecchi mesi che ho fatto questa interrogazione, e l'ho fatta dietro invito di un gran numero di elettori con un lungo telegramma di circa mille parole.

Comprenderà il sotto-segretario di Stato che io non mi occupo nè di Pasciuta, nè di Parlapiano: spariscono, dinanzi a me, i due competitori, che non conosco.

Mi occupo della irregolarità contro cui reclamavano gli elettori e la irregolarità è questa.

La legge impone che le elezioni, quando si tratta di annullamento di frazione, siano fatte dentro il mese.

Queste elezioni erano state indette e furono rinviate. Come sa il sotto-segretario di Stato, è il presidente della Corte d'appello che indica il giorno delle elezioni. E furono sospese per ordine del prefetto, il quale naturalmente doveva avere l'ordine dal Governo centrale.

Dal ministro che avete inviato in Palermo furono poi fissate per un'altra epoca legale, e furono di nuovo rinviate. Ora io domando se la legge è stata violata, sì o no. Questo chiedo e non altro.

D'altronde il sotto-segretario di Stato comprenderà agevolmente che trattandosi di elezione da farsi in una frazione, rinviandola si ha l'inconveniente che, stante l'approvazione delle nuove liste, una parte della circoscrizione voterebbe con liste modificate.

Nè mi occupo delle persone o dei partiti di quella Provincia. E se la legge è stata violata, come io ritengo, non ne fo colpa a voi che state a quel posto da poco tempo, ma all'ente Governo che non deve violare la legge.

Fatto constare ciò, non aggiungo altro.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Imbriani vuol sapere da me se la legge è stata violata, o no.

Imbriani. È stata violata.

Serena, sotto segretario di Stato per l'interno. Non è stata violata.

È il Prefetto, che di accordo col primo presidente della Corte d'appello fissa il giorno delle elezioni. Io Le faccio considerare che qui si trattava dell'elezione di un consigliere provinciale. Non so se e quali siano state le premure fatte dall'autorità politica al presidente della Corte d'appello; questo so che ben 322 elettori si rivolsero al prefetto chiedendo che la elezione fosse rinviata per poterla fare con le nuove liste definitivamente approvate.

Imbriani. Non è una ragione.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Questo posso dirle riguardo al fatto in sè, perchè anche io non mi occupo delle persone, e di chi parla piano o di chi è pasciuto. (*Siride*). Del resto in siffatte questioni i migliori giudici sono gli elettori e gli elettori confermarono il mandato di fiducia all'antico candidato.

Il prefetto accogliendo la domanda di 322 elettori e rinviando le elezioni prima della sessione ordinaria del Consiglio provinciale, non ha certamente violata la legge.

I termini dalla legge prescritti per le annuali elezioni amministrative non si ritengono giuridicamente fatali e possono dall'autorità prefettizia, nei suoi poteri discrezionali, essere prorogati quando ragioni d'interesse o di ordine pubblico lo esigano.

Quindi, giacchè è questa la domanda che egli mi rivolge, io gli dico francamente che se fosse venuto al Consiglio di Stato, a cui fino a pochi giorni fa mi onoravo di appartenere, un ricorso per illegittimità contro il provvedimento del prefetto, questa illegittimità io non avrei potuto dichiararla.

Imbriani. Il criterio del consigliere di Stato

lasciamolo da parte; io domando il criterio del componente il potere esecutivo. Ora, se ci sono stati 322 elettori, come dice il sottosegretario di Stato, che hanno richiesto il rinvio, io posso mostrargli con un telegramma che un migliaio di elettori si lagnano che non sia stata fatta l'elezione.

In tutti i modi non sono gli elettori i quali possono chiedere il rinvio, perchè nessun elettore ha il diritto di chiedere la violazione della legge. La legge dispone che nel mese sia fatta l'elezione; l'elezione è stata indetta due volte, l'elezione è stata rinviata due volte, quindi la legge è stata violata.

Questo è il fatto.

Presidente. Viene l'interrogazione dell'onorevole Tittoni.

(Non è presente)*.

Non essendo presente, decade.

Ora viene quella dell'onorevole Turati.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Nell'elenco delle interrogazioni ve ne sono circa 14, che si riferiscono a proibizioni di comizi, a divieti di adunanze, ecc. D'accordo con gli onorevoli interroganti, io pregherei il signor presidente e la Camera che sia destinato un giorno per discuterle.

Presidente. Ciò dipende interamente dal ministro che deve rispondere. Si metta d'accordo con gli interroganti.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Se si vuole stabilire oggi, bene; se no, mi metterò d'accordo con gli interroganti, e farò sapere al signor presidente il giorno in cui si potranno svolgere.

Presidente. Va bene.

Le interrogazioni sono le seguenti:

Turati. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio. — Circa gli scioglimenti testè avvenuti delle associazioni elettorali socialiste di Acquanegra sul Chiese e di Empoli e sulla legittimità dei motivi adottati nei rispettivi Decreti prefettizi.

Costa Andrea. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio e al ministro di grazia e giustizia. — Sulla proibizione in qualunque forma di una conferenza socialista, che doveva essere tenuta dal sottoscritto in Portocomaro (Alessandria), e sulla denuncia all'autorità giudiziaria dei firmatari della circolare d'invito a tale conferenza.

Zavattari. — Al ministro dell'interno. — Per sapere se approva l'operato del brigadiere dei Reali carabinieri di Montiano (Cesena), signor Ricci, il quale si permise violare il domicilio di Strada Almerigo, col pretesto che in quel locale vi si doveva tenere una conferenza.

Taroni. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio. — Sulle continue, arbitrarie violazioni del diritto di riunione commesse dalle autorità politiche in odio ai repubblicani ed ai socialisti.

Badaloni, Costa Andrea. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio. — Sulla violazione delle pubbliche libertà e delle guarentigie costituzionali commesse dal sottoprefetto di Imola coll'impedire al deputato del Collegio di parlare pubblicamente ai suoi elettori.

Ferri Enrico. — Al ministro dell'interno. — Sull'arbitrario scioglimento del *Circolo Elettorale* di Castellucchio, ordinato dal prefetto di Mantova col pretesto di un precedente scioglimento fatto per legge eccezionale non più in vigore, continuando così una politica reazionaria ed illegale.

Agnini. — Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno. — Sullo scioglimento della Federazione socialista « La terra » di Corleone e intorno agli arresti che si eseguono in Sicilia di cittadini impregiudicati e onesti.

Agnini, Turati, Ferri e Zavattari. — Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno. — Sullo scioglimento della Camera del lavoro di Livorno.

Socci. — Al ministro dell'interno. — Sul divieto di affissione di un manifesto di esecrazione contro gli autori delle stragi di Costantinopoli e a favore dei Candiotti.

Zabeo. — Al ministro dell'interno. — Per conoscere quali ragioni hanno determinato l'autorità politica di Rovigo a violare la libertà dei cittadini colla proibizione dei due congressi, repubblicano e socialista, che si dovevano tenere in quella città domenica, 15 corrente.

Turati. — Al presidente del Consiglio ministro dell'interno « circa i provvedimenti che abbia preso o si proponga di prendere a carico del prefetto di Novara e del sottoprefetto di Biella, colpevoli del delitto di cui all'articolo 139 del Codice penale, per avere con violenza, minaccia ed abuso delle loro funzioni, violato il diritto dei cittadini sancito dallo Statuto, e ostacolato inoltre a due

rappresentanti della nazione il legittimo esercizio del loro mandato, col vietare prima e quindi impedire, sotto il pretesto manifestamente non serio e smentito anche dai fatti, di pericolo dell'ordine pubblico, la conferenza in contraddittorio indetta pel 22 novembre 1896 in Strona, Collegio di Cossato, fra l'interrogante e il deputato del Collegio stesso, onorevole Garlanda, conferenza da quest'ultimo promossa e regolarmente notificata a norma dell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza.»

Turati. — Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere con quali criteri intendano il rispetto della libertà di corrispondenza, il segreto telegrafico e la prontezza del servizio telegrafico; e in particolare se trovino legittimo, serio e conveniente, anche nell'interesse dello Stato, che un telegramma, su materia di politica interna, diretto dall'interrogante al presidente del Consiglio, debba, per compiere alle esigenze della censura politica, giacere in ufficio parecchie ore, impiegando per la trasmissione da Milano a Roma e per giungere al ministro destinatario ed interessato, il doppio del tempo che impiegherebbe una lettera ordinaria; (presentato alle 15 del 21 novembre, spedito dopo le 14 del giorno successivo). »

Questa veramente riguarda anche il ministro delle poste e telegrafi.

Turati. — Al presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed al ministro di grazia e giustizia « per sapere in base a quali criteri l'autorità politica, ribellandosi alla legge scritta, alla dottrina giuridica di tutte le nazioni civili, e ai ripetuti ed anche specifici responsi della Suprema Corte penale regolatrice italiana, persista nel mantenere a domicilio coatto cittadini colpiti da una legge eccezionale ormai da un anno scaduta, o li ammetta soltanto a libertà condizionale, imponendo ad essi la pena accessoria della vigilanza speciale della pubblica sicurezza, e in qual modo pensino essi di conciliare codesto voluto e persistente conflitto dell'autorità politica con l'autorità giudiziaria, con la dottrina dell'armonia dei poteri, essenza e fondamento del sistema costituzionale del Governo. »

Garlanda. — Al ministro dell'interno « sulla proibizione di una conferenza pubblica a Strona (Novara). »

De Felice-Giuffrida. — Al ministro dell'interno « sullo scioglimento delle Associazioni operaie siciliane, che hanno affermato fede socialista. »

Sono quindici le interrogazioni che ho indicato; se ve ne saranno altre le indicherò.

Il giorno della discussione lo stabiliremo di accordo con gli interroganti.

Zavattari. Io posso essere disposto a rinviare le mie interrogazioni, ma mi pare che una di esse riguardi un fatto particolare, che non entra proprio nei criteri, così detti, di Governo.

Io accetto di rinviare l'altra interrogazione, ma questa, siccome si tratta di un atto, compiuto da un brigadiere dei carabinieri, ed è un fatto singolo, mi pare che l'onorevole sotto-segretario di Stato poteva accettare che si discutesse, perchè non si tratta di censurare, diremo così, tutta l'opera del Governo. Sentirò dalla risposta, che mi verrà data, se il Governo approva anche quell'atto lì, ed allora io potrò unirmi agli altri, ma se il Governo potesse dichiararmi che quell'atto lì è stato compiuto da un pazzo, allora potrei dichiararmi soddisfatto.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io l'avevo compresa fra tutte le altre perchè si tratta di vedere se la conferenza che fu vietata era o no privata.

Zavattari. Accetto il differimento.

Presidente. È presente l'onorevole Rummo? (Non è presente).

La di lui interrogazione si intende decaduta.

Onorevole Mel, il ministro degli esteri insieme con quello della guerra esprimono il desiderio di rispondere domani alla sua interrogazione.

Mel. Sta bene.

Presidente. L'onorevole Sani è presente? (Non è presente).

La di lui interrogazione si intende decaduta.

Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione per la nomina di due commissari e per l'approvazione di due disegni di legge.

Presidente. Passeremo all'ordine del giorno il quale reca la votazione per la nomina di un componente della Giunta generale del bilancio e di un commissario di vigilanza sulla

biblioteca della Camera e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione.

Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato.

Di Sant'Onofrio, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Ambrosoli — Anselmi — Aprile — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Badini-Confalonieri — Baragiola — Barzilai — Beltrami — Bertoldi — Bertolini — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonacossa — Bonanno — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Branca — Brena — Brin — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — Caldesi — Calpini — Camagna — Cambray-Digny — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilupi — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Careni — Carmine — Carotti — Casalini — Casana — Cavagnari — Cavallotti — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Cerutti — Chiaradia — Cibrario — Chiesa — Chinaglia — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Federico — Colleoni — Colombo Giuseppe — Colonna — Colosimo — Colpi — Comandù — Compans — Conti — Coppino — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonesi — Curioni.

D'Andrea — Daneo Edoardo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Cristoforis — De Felice-Giuffrida — De Giorgio — De Leo — Del Giudice — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Diligenti — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Episcopo.

Facta — Falconi — Fani — Farinet — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Flaùti — Florena — Fortis — Fracassi — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Gallini — Gallo Niccolò — Gallotti — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Garlanda — Gemma — Ghigi — Gianolio —

Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovannelli — Giuliani — Goja — Grandi — Guallerzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lausetti — Lazzaro — Leali — Leonetti — Lo Re Francesco — Lo Lo Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Macola — Magliani — Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marscalchi Alfonso — Marinelli — Marsengo-Bastia — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Menafoglio — Menotti — Mestica — Merello — Mezzanotte — Miniscalchi — Molmenti — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Murmura.

Napodano — Niccolini — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pandolfi — Papa — Pasolini — Pastore — Penna — Pennati — Peroni — Piccoli-Cupani — Pini — Piovene — Poli — Priario — Prinetti.

Radice — Raggio — Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci Vincenzo — Ridolfi — Riola — Rizzetti — Rizzo — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rossi Milano — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Scotti — Serena — Severi — Socci — Sormani — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tacconi — Talamo — Tecchio — Terasona — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tornielli — Torraca — Treves — Turati — Turbiglio Giorgio.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendemini — Vienna — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zainy — Zavattari.

Sono in congedo.

Costa Alessandro.

D'Ayala-Valva — Del Balzo — Della Rocca.

Lorenzini — Luzzati Ippolito.

Minelli.

Pozzi.

Rosano.
 Sciacca della Scala — Sola — Suardo
 Alessio.
 Tozzi.

Sono ammalati.

Bertollo.
 Calleri — Casale.
 De Riseis Luigi.
 Marcora — Matteucci.
 Pascolato — Pisani.
 Trompeo.
 Ungaro.

Assenti per ufficio pubblico.

Fazi.
 Pompilj.

Presidente. Lasciemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge sulle licenze per il rilascio di beni immobili.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge « Sulle licenze per rilascio di beni immobili. »

La Camera ricorda che fu chiusa ieri la discussione generale e si passò alla discussione dell'articolo 1.

Primo iscritto è l'onorevole Cerutti il quale ha proposto un emendamento, anche sottoscritto da più di dieci deputati, che consiste nell'aggiungere all'articolo 1, dopo le parole « in persona propria » queste altre: « o della quale sia stata rinnovata la notificazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerutti.

Cerutti. Io approvo pienamente la proposta di legge, però mi sembra che chi l'ha proposta ne abbia esagerato la portata.

In fine dei conti chi esamina questo disegno di legge senza preconcetti e senza prevenzioni, si convince che esso si risolve in una domanda che il locatore in via indiretta con la sua denuncia rivolge al conduttore chiedendogli: avete eccezioni da fare sulla domanda mia che nel tal giorno abbiate a lasciarmi libero di persone e di cose il fondo locatovi? Se consentite, ovvero per un determinato tempo serbate il silenzio, questo silenzio sarà interpretato come consenso; viceversa se avete delle eccezioni da

fare, mi resta libero completamente il campo alla procedura, che si svolgerà subito ed in tempo opportuno per lo sgombero. Pertanto chi consente nella disdetta e nella denuncia, certamente non può lagnarsi di un provvedimento che a lui riesce del tutto innocuo. Chi intende di fare delle eccezioni di buona fede certamente non può lagnarsi, perchè egli le può far valere come oggi con le leggi che ci governano.

Soltanto l'affittuario, il quale ha per iscopo di tergiversare, di defatigare il locatore, può lagnarsi; perchè, dovendo pronunciarsi in tempo da permettere al locatore di liquidare le sue eccezioni di mala fede e di far sì che non riesca la sua bieca opposizione, trova un impedimento nella dichiarazione che gli viene chiesta.

E siccome far male alle persone di mala fede vuol dire far bene, io trovo in questo il maggior elogio al provvedimento che ci viene proposto.

Però, perchè questo provvedimento riesca sempre efficace in pratica e non venga facilmente eluso, io credo necessario introdurre una modificazione nell'articolo in discussione là dove si dice che la denuncia produrrà quei dati effetti quando sia notificata in persona propria.

Noi sappiamo che notificare un atto in persona propria non è cosa molto facile, perchè l'usciera non può stare ad attendere la persona a cui l'atto deve notificarsi, e la persona stessa, se trovata, visto che l'atto le nuocerebbe, molto facilmente potrebbe anche persuadere l'usciera a consegnarlo a qualche membro della sua famiglia. E la legge sarebbe così del tutto elusa.

Ebbene, nel Codice di procedura civile noi abbiamo contemplato questo caso nello istituto della opposizione, determinando che la citazione fatta due volte ha lo stesso effetto di quella fatta in persona propria.

Orbene, io proporrei, per rendere più efficace la procedura della licenza, e per metterla anche in armonia con le discipline del nostro Codice di procedura civile, che nello articolo, dopo l'inciso: « notificata in persona propria », si aggiungesse: « o alla quale fosse stata rinnovata la notificazione. »

Mi paiono le ragioni addotte così chiare ed evidenti che sarebbe proprio un far perdere tempo alla Camera se io volessi illustrarle.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cerutti; trattandosi di precisare ciò che, a mio parere, già era implicito nel concetto della citazione in persona propria, che tutti sappiamo avere un significato particolare. Ad ogni modo, ripeto, la modificazione è utile e possiamo accettarla.

Presidente. La Commissione accetta?

Schiratti, relatore. La Giunta si associa alla dichiarazione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia ed accetta, essa pure, la modificazione proposta dall'onorevole Cerutti in quanto chiarisce meglio il concetto della legge e propone alla Camera di approvarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tittoni.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gemma.

Gemma. Premetto che io non solo approvo, ma voterò di gran cuore la proposta di legge che si discute; e ciò per una ragione semplicissima, ma assai convincente, ed è che io la conosco anche praticamente e ne ho potuto di lunga mano constatare l'ottima prova. Difatti essa non fa sostanzialmente che riprodurre con qualche modificazione una disposizione legislativa che già fu per molti anni in vigore nelle Province lombardo-venete. Noi tutti quanti abbiamo militato sotto l'impero di quella legislazione, possiamo assicurare che questa disposizione procedurale è utilissima e reca risultati eccellenti.

Domando peraltro all'onorevole ministro uno schiarimento su questo articolo primo. E la domanda mi è consigliata da queste parole:

« La licenza fatta notificare dal locatore al conduttore di beni immobili. »

Orbene, il contratto di locazione e conduzione di cose, e specialmente di fondi rustici, viene contemplato dal nostro Codice civile separatamente dal contratto di mezzadria. Non c'è dubbio che questa disposizione va applicata non solo ai contratti di locazione e conduzione di cose, ma anche ai contratti di mezzadria, e lo deduco specialmente dall'articolo 3, dove è detto che, quand'anche si tratti di terreni a masseria, o colonia di superficie fino a tre ettari, gli atti di licenza saranno

stesi su fogli di carta da centesimi 50, oltre i due decimi.

Non c'è dubbio, dunque, che l'intenzione del proponente questa legge, e conseguentemente del Governo, è quella d'estendere l'applicazione dell'articolo primo anche ai contratti di mezzadria; ma sotto il nome di conduttore non si può comprendere il mezzaiuolo, perchè l'articolo 1647 del Codice civile chiama espressamente mezzaiuolo, e non conduttore, quello che divide i prodotti col padrone.

Siccome nelle leggi bisogna essere sempre molto esatti, così io credo che, per togliere qualsiasi equivoco, sarebbe utile di mettere dopo la parola « conduttore » le altre: « o mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono. »

La sola disposizione dell'articolo 3°, che implicitamente fa dedurre che la disposizione è applicabile anche alla mezzadria, non basta ad evitare questo equivoco, perchè potrebbe far credere che il provvedimento sia applicabile solamente alle mezzadrie, le quali arrivano soltanto a tre ettari di terreno. Invece quando le parole mezzaiuolo, e le altre predette, che sono quelle tassativamente adoperate dalla legge, siano introdotte nella disposizione dell'articolo primo, che contiene la disposizione di massima, allora ogni equivoco sarà tolto.

Parmi dunque di avere giustificato il perchè desidero che, a togliere qualsiasi incertezza, siano aggiunte a questo articolo dopo la parola « conduttore » le altre « o mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono. »

E in questi sensi presento la relativa proposta di emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare, non perchè io intenda entrare a fondo in questa questione, ma per una spiegazione che reputo doverosa.

Io ho avuto l'onore di rappresentare il ministro di grazia e giustizia, quando nel luglio scorso fu iniziata la discussione di questa proposta di legge ed ho allora dichiarato che, accettando in massima il principio, cui essa s'informa, cioè la necessità di accelerare in ogni modo la procedura per il rilascio dei beni immobili, avrei avuto taluni essenziali mutamenti da proporre nella discussione degli articoli.

Ora debbo dare qualche spiegazione in proposito.

A noi pareva che l'accordare l'esecutività ad un atto esclusivo di parte non fosse corretto e conforme ai principii del diritto e specialmente al metodo del nostro sistema processuale. E ci ponevamo il quesito se lo stesso risultato non potesse più sicuramente e con maggiore solennità e giustizia, e, quel che è più, anche con maggiore tutela dei diritti ai quali si mira, raggiungere, accelerando la procedura in altri modi. Ed è questo il sistema, che noi ci riservavamo di indicare:

Il locatore che vuole ottenere, assicurandosi anticipatamente prima del termine, che nel tempo debito il suo stabile sia sgombrato, notifica la licenza al suo conduttore.

Supponiamo che non comparisca o non si opponga. In questi casi, il conciliatore o il pretore, emana un decreto o, se meglio vi piace, una ordinanza di sfratto, cui viene apposta dal cancelliere la formola esecutiva.

Si oppone il conduttore? Allora (e qui richiamo l'attenzione del relatore e del ministro) la sua opposizione basterebbe, secondo il progetto a paralizzare la diffida.

Questa legge quindi servirebbe contro i conduttori indifferenti alla licenza, passivi, se si vuole, ma non contro quelli di mala fede; mentre dovrebbe logicamente esser diretta appunto a neutralizzare le loro tergiversazioni.

Basterà la opposizione perchè si aprano a grandi battenti le porte della procedura ordinaria con tutti i suoi cavilli e con tutte le sue questioni dilatorie.

Per rimediare a questo inconveniente, che distrugge lo scopo della legge, noi intendevamo di autorizzare il giudice, quando fosse convinto della vanità ed infondatezza della opposizione del conduttore, ad emanare mediante cauzione, come si fa per il decreto di sequestro, il decreto di sfratto, mandando poi le parti davanti il giudice competente e ad udienza fissa.

Così credevamo di servire e alla necessità della procedura, non scostandoci troppo dal sistema attuale della legge, ed alle ragioni di giustizia che esigono che questa tutela sia data in modo da servire precisamente contro il conduttore di mala fede piuttosto che soltanto contro quello il quale non compare perchè non ha niente da opporre.

Certamente noi conveniamo col ministro attuale nel non vedere in questa legge tutti i pericoli che l'onorevole Turati vi ha segnalati. Noi riteniamo che si tratti unicamente di accelerare l'esperimento di un diritto garantito anche dalla procedura attuale, giacchè non crediamo che il concetto quiritario della proprietà che contiene l'*ius abutendi* sia peggio aggravato da una procedura più rapida che non da una più lenta ed ostacolata se la procedura è diretta a tutelare una parte legittima del *ius utendi*. L'essenziale è che si garantisca un legittimo diritto, ed è poi interesse tanto del locatore quanto del conduttore che il giudizio sia rapido e pronto. Sul conduttore passivo che non si oppone si aggravano, ora, tutte le spese di una possibile sentenza, mentre invece le spese sono ridotte al minimo dall'attuale progetto apponendo la formola esecutiva alla licenza. Però noi credevamo e crediamo tuttora che meglio garantisca la solennità dei giudizi il da noi proposto sistema di procedura e che qualche pericolo si nasconda nell'adozione del troppo facile spediente che il progetto ha mutuato dalla procedura austriaca.

Ed a proposito di procedura austriaca io non vorrei essere meno esattamente informato, mentre l'onorevole ministro avrà le informazioni più recenti, ma ritengo che negli studi che si stanno ora facendo per modificare la procedura austriaca, si siano precisamente lasciati da parte questi articoli che noi vorremmo ora riprodurre.

Ora, se anche là si fosse riconosciuto che questa procedura così spiccia poteva dar luogo ad inconvenienti, mi pare che il proporre ora di rivestire la licenza della formola esecutiva non sia un progresso.

E del resto noi sappiamo che sui cancellieri delle preture e dei conciliatori che reclutiamo come si può, non permettendoci di far meglio le scarse retribuzioni che diamo ad essi, non si può fare sempre assegnamento sicuro relativamente alla intelligenza delle Leggi e alla regolarità del servizio. Siamo noi certi che il cancelliere osserverà sempre e saprà giudicare se i termini sieno regolari, se la citazione sia stata bene intimata al domicilio conosciuto; insomma se sarà capace di garantire che siano osservate tutte quelle garanzie che, se affidate al giudice, sarebbero per noi sufficienti assicuratrici di buon giudizio, e che affidate al cancelliere potrebbero

dar luogo ad abusi e a danni talora irrimediabili?

Io ho parlato col solo scopo di spiegare quali erano le intenzioni del Governo d'allora in merito al progetto, nè intendo muovervi ora ostacolo.

Le nostre proposte trovano esempi e appoggio nelle procedure per sequestro e in quelle per la tassazione delle note dei patrocinanti e periti per non dire di altro.

Non intendo ora di farne una proposta precisa per non ritardare l'approvazione di una legge, il cui concetto ispiratore è buono, ma lascio giudicare all'onorevole relatore ed al ministro, se non sarebbe per ciò forse ragionevole e opportuno di rimandare alla Commissione questo articolo 1, perchè studi una formula che, mantenendo i vantaggi del progetto, possa meglio rispondere alle forme e alle garanzie della nostra comune procedura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

Cocito. Onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi si discute ha dato luogo a serie contestazioni.

Gli oratori di ieri l'hanno combattuta; si è chiamata legge barbara; si è detto che essa contiene un assurdo giuridico, che è un vero mostro in materia di legislazione. Oggi, coloro che hanno preso parte alla discussione le si sono dimostrati favorevoli.

Questo per me dimostra che la legge di primo acchito sembra che realmente sanzioni un privilegio; ma invece, esaminata un po' attentamente, si vede che realmente le censure, che le sono state mosse ieri, sono assolutamente infondate.

Io ho udito ieri, per esempio, l'onorevole Mecacci, che per primo ha combattuto questo disegno di legge, dire: bisogna andare molto a rilento prima di modificare il Codice civile ed il Codice di procedura civile. Ed io sono d'accordo con lui che bisogna andare molto a rilento prima di modificare questi Codici che, volere o non volere, formano il vanto e la gloria della nostra legislazione. Ma quando è provato che il Codice civile dà un diritto ad una determinata persona senza dare alla persona stessa il mezzo di poterlo esercitare, allora io dico: si vada pure molto adagio ed a rilento prima di modificare il Codice, ma una volta che il diritto è sacrosanto e che la legge non dà il

mezzo di farlo valere, allora è necessario provvedere, è necessario riparare.

Ora non occorre dimostrare che realmente questo diritto del proprietario non è a sufficienza tutelato. Io prendo, per esempio, il proprietario di una casa, il quale abbia l'inquilino o dell'ultimo piano o della soffitta che non paga il fitto.

Orbene l'inquilino non solo non paga ma, valendosi di mezzi defatigatori, prolunga la lite mossagli per lo sfratto; trova un avvocato il quale, sull'esempio dell'onorevole Mecacci, che ieri ha parlato per un quarto d'ora senza dir niente, allorquando attendeva il ministro (*Si ride*), trova un avvocato il quale ricorre a tutti gli espedienti per tirare innanzi la lite ed intanto l'inquilino continua a rimanere nella casa, senza pagare il fitto.

Ora se il locatore ha un diritto dalla legge, perchè non lo volete tutelare contro questo inquilino che non vuol pagare e continua ad abitare la casa locata?

Ma gli oppositori si sono preoccupati del privilegio, che, secondo loro, questo disegno di legge contiene tutto a favore del locatore.

Io francamente dico: delle due l'una, od io non ho un concetto esatto di ciò che sia privilegio, oppure non deve mai essere considerato privilegio il mezzo che si offre per tutelare l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge. E, dal momento che il diritto dalla legge è riconosciuto, il mezzo per poter esercitare efficacemente questo diritto, non può essere mai considerato come un privilegio.

Gli oppositori poi, ricordando il Codice nostro di diritto civile, il quale concede che si dia la forma esecutiva solamente alla sentenza, che è passata in giudicato, oppure è munita della clausola di provvisoria esecutorietà, ed al contratto, il quale porta la firma di un notaio, hanno detto: ma badate che voi introducete un nuovo titolo esecutivo, senza una ragione qualsiasi: tanto più che date anche forza di titolo esecutivo a ciò, che è atto solamente di una parte. Se ciò fosse, io sarei con questi oppositori e certamente non mi arrischierei a dar voto favorevole alla legge.

Ma a questa osservazione io credo che abbia già molto opportunamente risposto il guardasigilli, allora quando diceva errore il considerare come titolo esecutivo la licenza, di cui si parla in questo primo articolo. Il

titolo esecutivo non sta nella licenza, quanto nel silenzio del conduttore cui è stata notificata.

Se egli non si oppone e non comparisce, tacitamente riconosce il diritto del locatore e siccome il consenso può essere tanto espresso, quanto tacito, abbiamo per esso l'*in idem placidum consensus*, e colla riunione delle due volontà, abbiamo il contratto. Ed è a questo contratto che appone la formula esecutiva il conciliatore od il pretore; vale a dire un pubblico ufficiale; e ciò non porta innovazione alcuna a ciò che stabilisce il nostro Codice di procedura civile. Quindi neanche questa osservazione la quale è stata messa in campo dagli oppositori della legge seriamente può preoccupare.

L'onorevole Turati, con quella forma smagliante che ieri tutti avete notato, faceva una punta in favore di quelle sue idee che con tanta convinzione professa. Ma io credo ch'egli non fosse nel giusto quando ha tentato di dimostrare come si faccia, con questa legge, una ingiustificata distinzione fra il piccolo ed il grande proprietario, e quando ha spezzato una lancia a favore di questi piccoli proprietari che occupano tanto posto nel suo cuore.

Se è questo il senso delle parole dell'onorevole Turati, io non posso consentire nella sua idea; perchè il disegno di legge non fa distinzione alcuna tra il grande ed il piccolo proprietario. Io non posso, d'altronde, essere sospetto di poca tenerezza per il piccolo proprietario; perchè, portando anch'io il mio modesto contributo nella discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, anch'io ho spezzato una lancia in favore del piccolo proprietario, allorquando dissi che il malcontento delle classi diseredate si va pure estendendo nella classe dei piccoli proprietari che sono quelli che realmente più soffrono.

E perciò io che, ripeto, non posso essere sospetto di aver poco affetto per questa classe di persone, pongo a me stesso questo quesito: se c'è un piccolo proprietario di una modesta casetta e di un piccolo campicello il quale voglia trarre il maggior frutto possibile dalla sua proprietà, e si restringe a vivere in due camere della sua casa e due ne affitta; e se il locatore non paga e non vuole essere sfrattato dalle due camere che abita, non sarebbe il piccolo proprietario

ugualmente che il grande proprietario protetto da quest'articolo primo, e dall'intero concetto della legge che discutiamo? Quindi nessuna distinzione qui si fa tra il piccolo e il grande proprietario: e quindi nemmeno questa considerazione la quale è stata messa innanzi così splendidamente dall'onorevole Turati potrà impensierire l'animo degli egregi colleghi i quali dovranno dare il loro voto a questa legge.

L'onorevole Turati parlò altresì dell'operaio della soffitta: ma anche a questo proposito, credo di trovare un'adeguata risposta proponendo un semplice dilemma: o l'operaio è onesto, ovvero è disonesto. Se è onesto, state sicuri che preleverà una parte del frutto del suo lavoro e pagherà al proprietario della casa quelle poche lire al mese che gli son dovute in base al contratto. O non è onesto, ed allora non v'è ragione che vi debba essere una legge la quale lo tuteli e gli permetta di non pagare, perchè il proprietario di una casa non può essere considerato come un ospizio di carità, il quale debba essere obbligato a ricoverare tutti gl'infelici e tutti coloro i quali non lavorano e vogliono abitare le case senza pagare.

Un unico timore può ispirarmi questo disegno di legge; ed è che il povero operaio abbandonato della soffitta, possa essere ignaro di questa legge.

È vero che abbiamo il principio, ed è giusto, che l'ignoranza della legge non scusa; ma può darsi benissimo che l'ignoranza in questo caso sia vera; ed allora io desidererei, se fosse possibile, che nel disegno di legge s'implicasse questo concetto: che a qualunque costo e in tutti i modi possibili e immaginabili si debbano far pervenire a conoscenza dell'inquilino anche dell'ultimo piano le disposizioni di questo disegno di legge. Ad esempio, nel contratto di affitto, il proprietario potrebbe essere obbligato a stampare questi pochi articoli di legge. E se questo mezzo non piace, trovate un altro modo affinché questa garanzia vi sia: ed allora non avrò alcuno scrupolo di votare questo disegno di legge.

L'onorevole Daneo, che testè ha parlato, vorrebbe invece che si facesse in un altro modo e si ottenesse un decreto del Pretore. Ma o decreto o sentenza, tra i due preferisco ancora la sentenza, perchè il decreto non dà diritto di appellare, e la sentenza sì.

L'essenziale si è che, a mio parere, non v'è violazione, non vi è deroga alle disposizioni del nostro Codice civile e del nostro Codice di procedura civile coll'ammettere questo principio: che quando la legge accorda un diritto, deve pure accordare il mezzo di efficacente tuttarlo. Ecco le ragioni per le quali questo disegno di legge avrà favorevole il mio voto. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Onorevoli signori! L'oratore, che mi ha preceduto, ha fatto notare che il disegno di legge in discussione può presentare di primo acchito una impressione sfavorevole; ma subito dopo, portandovi sopra un esame maturo ed imparziale, può dare un'impressione contraria.

Io invece ho potuto sperimentare in senso inverso quanto il precedente oratore ha asserito.

Ieri sera, sul tardi, ho letto questo disegno di legge, e sono corso subito ad inserivermi per parlare contro: e lo averlo poi ponderato più maturamente, non ha fatto che confermare la mia prima impressione; impressione che non poterono mutare neanche le parole ed i criteri dell'onorevole guardasigilli, così profondo nella coltura giuridica e che ha sempre riscosso la più larga mia ammirazione; poichè mi parve di vederlo impacciato a difendere una proposta di questa natura, e quando affermava che non era già uno strappo che si faceva alle leggi giudiziarie, che non si sconvolgeva l'economia dei contratti, che nulla era turbato nell'economia dei giudizi, ma che invece si creava una istituzione nuova.

Francamente, io non comprendo di quale nuova istituzione si tratti: e intendo perciò di sottoporre alla Camera poche considerazioni in ordine ad una legge che, sotto modeste apparenze, mi sembra di capitale importanza.

E comincio dall'affermare che il disegno di legge in discussione non dà alcuna garanzia ai proprietari, come hanno accennato gli oratori che lo hanno difeso; sconvolge, a parer mio, le basi fondamentali della eguaglianza dei contratti; e turba la economia del diritto giudiziario, costituendo un pericolo per gli uomini onesti, senza dare alcuna protezione a coloro che ne hanno bisogno.

Ma prima di passare a questa dimo-

strazione, se la Camera me lo permette, io rileverò due mendaci, la cui correzione mi sembra in ogni modo necessaria alla buona compilazione del disegno di legge. Giacchè le leggi non solamente debbono essere buone, ma anche perfettamente formulate. È detto, adunque, nella legge: *licenza notificata dal locante*, e questo non va; eppoi: *verificatasi la non avvenuta opposizione*; ma come può verificarsi la opposizione se non è avvenuta?

Voci. È cambiato, è cambiato!

Morandi. È stato tutto corretto.

Napodano. Accetto questa d' chiarazione da un professore di lettere che mi affida certamente della correttezza linguistica della legge, e passo senz'altro a trattare del merito.

Ma si crede veramente che l'inquilino, che il fittaiuolo il quale non paga, non possa rimanere nel fondo? E nel caso che se ne vada, che con questa legge possa il cattivo inquilino perdere qualche cosa di suo? Io credo di no.

Chi è perfido ha mille vie dinanzi a sé contro gli uomini onesti, e pensa assai per tempo a fare quell'atto di opposizione che è salvaguardia di tutti coloro che non vogliono subire gli effetti di certi provvedimenti di legge. Dunque, intendiamoci bene: a beneficio di chi si fa questa legge? Io credo di nessuno. Perchè i proprietari, quando avranno di fronte un conduttore disonesto, subiranno cogli atti di opposizione quella medesima condizione di cose a cui volete riparare; e se il locatore ha che fare con individui obbedienti alla legge, con fittaiuoli onesti, la legge sarà osservata, indipendentemente da qualunque soccorso di nuove disposizioni.

Eccodifatti quello che avviene oggigiorno. Io posso affermare che la grande maggioranza degli inquilini osserva scrupolosamente questo dovere giuridico; ed alla scadenza convenuta o di consuetudine lascia il fondo o la casa, così come deve.

Questa legge dunque (io non voglio toccare questioni spinose, voglio trattare la questione assai obiettivamente) deve proteggere il proprietario contro il malvolere dei conduttori. Ma vi pare serio, signori, supporre che il conduttore in mala fede si trovi sprovvisto di mezzi per far sì che il proprietario munito della semplice licenza, dell'*exequatur* del pretore, non possa far nulla contro di lui? Certo che no. E se il conduttore starà attento a non cadere in trappola, e a non

farsi cogliere dal provvedimento che oggi decretiamo; domando io: quale effetto potrà avere questa legge, se non a danno dei buoni?

Facciamo una piccola rassegna del patto contrattuale. Voi avete contratti di fondi rustici, nei quali sono consegnati animali, scorte, strumenti, sementi, doti ed altro. Ebbene la fine di questi contratti non può essere celebrata mediante atto di usciere se prima non abbia luogo la consegna degli animali, l'esame delle sementi, la perizia delle scorte, degli strumenti e simili.

Ora avete pensato un poco quale pericolo voi create con questo disegno di legge?

Voi volete una licenza notificata, e non dite neanche se debba essere notificata in persona propria o se debba essere fatta, oltre la licenza debitamente notificata, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; nè vi siete premuniti contro la possibilità che lo avviso non arrivi. Ora un viaggio, un'assenza, un'infermità, una ragione qualunque possono fare ignorare o non far tenere presente il giorno della fine di un contratto. Ed a quanti pericoli allora è esposto un uomo onesto da una affrettata e, direi quasi, barbarica disposizione come questa legge vorrebbe?

Vi sono casi nei quali effettivamente gli inquilini tiranneggiano i proprietari. E se la Camera me lo consente, potrei ricordare un caso curioso, avvenuto a Napoli, di un signore siciliano, il quale prese in affitto lungo la costa di Posillipo una deliziosa casina. Nel contratto era scritto che da questa casina doveva avere accesso al mare dove egli pensava di stabilire un istituto di piscicoltura.

Naturalmente, il povero proprietario non avvertì a questo che pareva un semplice modo con cui l'inquilino volesse assicurarsi il completo godimento della cosa locata. Ma l'inquilino furbo, astuto (ma fu il solo, perchè non credo, che vi sia stato altro della mia città di Napoli che abbia studiato questo mezzo) cominciò col non pagare la pigione al proprietario. E quando cominciarono gli atti giudiziari contro di lui, egli si oppose alla risoluzione del contratto ed alla licenza per finita locazione, dicendo che il proprietario doveva indennizzarlo di molte migliaia di lire di danni e d'interessi, perchè non aveva trovato in quel seno di mare l'attitudine delle acque a fornire il mezzo della piscicoltura. (*Si ride*).

La Camera si maraviglierà di quanto io affermo, ma è pur troppo vero. Il giudizio durò parecchi anni e finì col pagamento di dodicimila lire da parte del proprietario all'inquilino per mandarlo via dalla casina.

Allora io non ero ancora deputato; ma, se lo fossi stato, avrei fatto male a venire a presentare alla Camera un disegno di legge per provvedere ad un caso isolato di questo genere.

Di inquilini e di fittaiuoli cattivi e riotosi, sventuratamente ce ne sono; ma per difendervi da questa gente, che, appunto perchè cattiva, si premunisce di tutti i mezzi che possono esserle utili, non dovete lasciare indifesi tutti gli onesti che possono essere sorpresi nella loro buona fede da una inconsulta ed affrettata licenza.

Quando voi avete un contratto di locazione e di trasformazione, per modo che il contratto non possa aver termine fino a che il colono non abbia eseguito questa specie di trasformazione, come farà l'usciera a riconoscere se la licenza sia bene o male notificata? Così voi impigliate lo stesso proprietario che volete difendere in un cumulo di difficoltà da cui non so come potrebbe uscire.

E qual'è il danno che questa legge procura?

Onorevole ministro, parliamoci francamente. I Codici sono l'arca santa, sono la protezione del diritto di tutti. Vogliamo riformare i Codici? Siamo agli ordini vostri. Ma guardiamoci bene dal toccarne qualche parte sola, dall'allargare o modificare quella che è la base fondamentale del rispetto del diritto di tutti.

Ora io domando: che cos'è questa protezione del proprietario? Ma da quando in qua si può udire tranquillamente che l'approvazione dei diritti non sia affidata alla autorità destinata a proteggerli?

Qualunque diritto consacrato nella legge ha la sua azione, il suo mezzo per farsi valere innanzi a quel potere delegato dalla costituzione a mantenere il rispetto dei diritti. Ora le forme consacrate nei Codici sono la protezione di tutti.

Ieri l'onorevole ministro disse, rilevando una frase dell'onorevole Mecacci, che non sarebbe una cosa nuova quella dell'esecuzione che anticipi la sentenza; e ricordò che, sia nel diritto pubblico, sia nel diritto privato

vi sono casi simili a questo di cui stiamo trattando. Ma io gli faccio osservare che per esempio, l'esecuzione che si fa per la riscossione delle tasse è giustificata da una ragione d'interesse pubblico superiore, perchè non bisogna che i contribuenti possano ritardare il pagamento della tassa con atti di opposizione; ed anzi c'è qualche cosa di più, perchè quando il contribuente è dichiarato debitore dai ruoli debitamente approvati dall'autorità legittima, per la regola del *sol'v'et repete* ha diritto di esperire azione contro l'ingiusta imposizione, ma questo diritto può esercitare solamente dopo aver pagato. Tutto ciò è giustificato dall'alto diritto che ha lo Stato di richiedere ai cittadini la pronta prestazione dei mezzi che gli necessitano per la sua normale vita organica. Vi sono altri casi in cui la legge concede l'esecuzione anche prima della sentenza; ma per essi intervengono pur sempre alte ragioni giuridiche od economiche. Prima della pubblicazione del nuovo Codice, l'effetto cambiario, ad esempio, non era titolo esecutivo; mentre oggi lo è divenuto dopo il protesto. Ma vogliamo proprio assimilare la licenza che fa il proprietario, al diritto del portatore di un effetto cambiario? Le ragioni del commercio impongono ai popoli civili il dovere di provvedere alla sollecita realizzazione degli effetti; senza di che la vita stessa del traffico rimarrebbe inaridita e scossa.

Dunque, o ragioni di alta politica e di Stato, o ragioni commerciali ed economiche sono il fondamento di queste deroghe alle regole comuni del diritto; cioè che ciascuno deve essere, per riconoscere il diritto altrui, chiamato dinanzi all'autorità deputata all'affermazione della legge.

Io non so vedere dunque nè una ragione politica, nè morale, nè di convenienza in questo disegno di legge. E io non vorrei offendere alcuno; ma confesso che mi parrebbe quasi ispirata dal risentimento di qualcuno che abbia avuto molti inquilini morosi. (ilarità).

Voci. Schiratti!

Schiratti, relatore. Neanche per sogno! (Si ride).

Napodano. Il diritto giudiziario! Ma il diritto giudiziario non permette, se non nei casi in cui la legge medesima domanda l'esecutorietà del titolo, che si possa procedere all'esecuzione.

Ieri da un oratore si è detto: Ma voi date alla licenza il diritto di titolo esecutivo; e il ministro rispose: no, non è la licenza che riveste l'esecutorietà, è la legge. Ma signor ministro, il titolo esecutivo è sempre autorizzato dalla legge anche quando c'è la sentenza di esecutorietà, che comanda qualche cosa; e soltanto nella legge voi potete trovare la forza esecutiva.

È la legge che arma il braccio dei magistrati; i quali, quando giudicano in conformità delle loro attribuzioni, le loro sentenze, in date occasioni, sono esecutive.

Dunque è sempre la legge, da cui attingiamo il valore esecutivo degli atti.

La legge stessa, il Codice giudiziario, il Codice di procedura determinano quali siano gli atti che meritano l'esecuzione. Ora, quando andate a studiare la natura dell'esecutorietà, la ragione è assolutamente giuridica (mi si permetta di dirlo alla Camera che lo sa meglio di me) e non è che una: data la certezza del diritto che vi è negato o che credete che vi sia negato, voi avete la possibilità di procedere in via esecutiva. Certamente, non c'è bisogno di una sentenza, ma avete bisogno di una cosa. Voi andate dal notaio; e stipulato il vostro contratto, l'atto notarile spedito in forma esecutiva è titolo esecutivo nelle mani dell'attore.

La stessa legge giudiziaria vi dice che, oltre gli atti e le sentenze in forma esecutiva, hanno esecutorietà quei decreti dell'autorità giudiziaria a cui la legge conferisce la forza esecutiva; ed in questo novero ricadrebbero queste benedette licenze agli inquilini morosi o di mala fede.

Quando si studi il diritto giudiziario e la ragione di essere di questa forza esecutiva che la legge concede ai decreti dell'autorità giudiziaria, si vedrà che quando l'atto stesso è fornito di forza esecutiva, questa forza gli viene da un'altra legge fondamentale. Così per la cambiale, per le imposte e per gli altri decreti che le autorità giudiziarie emettono.

Ma io non intendo abusare della pazienza della Camera. Intorno a questo disegno di legge, d'accordo con altri colleghi proporrò la sospensiva: e credo che questa sia una forma molto corretta per non mostrarci assolutamente contrario ad esso. Noi vorremmo pregare il proponente la legge, come l'onorevole ministro che ne ha diviso la responsabilità, di voler vedere se non sia il caso

che tutto il Codice di procedura civile possa essere soggetto a migliori studi. Sono già trent'anni che questo Codice è in esecuzione e in applicazione. Vediamo se tante riforme consigliate da così lunga esperienza, non meritino più sollecita accoglienza, più sollecito favore, che non sia questo dei proprietari che si lamentano degli inquilini morosi.

Io non ho bisogno di ricordare quanto è accaduto in questa Camera: ma deputato da venti anni, ho udito sempre parlare di riforme del procedimento sommario, del procedimento formale degli atti di esecuzione immobiliari abbastanza eccessivi.

La pratica, che è un vero crogiuolo, ha rivelato insufficienti certi istituti giuridici, inseriti nel Codice di procedura civile.

Vediamo se una Commissione, se il ministro, che si occupano di queste cose, (e me ne affida la serietà dell'uomo, e non a tutti i ministri direi così) possono fare questi studi intorno al procedimento formale, a quello sommario, alle tariffe, che pure sono così anormali, tanto che in Italia, malgrado che sia un paese unito, una causa paga diversamente a seconda del luogo dove è stata discussa. Studiate queste riforme: e se in occasione di questo studio, possono trovar posto anche i vantaggi pei proprietari danneggiati da inquilini morosi, pensate anche a loro.

Voi, che siete solleciti del benessere dei proprietari, perchè non decretate, per esempio, che il proprietario il quale voglia espellere l'inquilino moroso abbia il gratuito patrocinio?

Forse salterà fuori il mio amico Arcoleo per protestare: ma questo significherebbe davvero favorire il proprietario.

Fate che esso litighi senza spesa, e l'avrete vantaggiato assai più che con questo disegno di legge.

Riepilogando dico che manca al disegno di legge una ragione giuridica, politica e morale, perchè non protegge i buoni e non toglie i mali che vorrebbe colpire. E perciò, d'accordo con altri miei amici propongo alla Camera di sospendere l'attuale discussione.

Presidente. Debbo a questo proposito comunicare alla Camera che fu presentata con la firma di undici deputati la seguente mozione:

« I sottoscritti, mentre invitano il guardasigilli a studiare le modificazioni che pos-

sono introdursi nel contratto di locazione, e nella procedura relativa agli sfratti dei beni immobili, propongono la sospensiva della discussione dell'articolo 1 e seguenti del disegno di legge in esame. »

Prima che si svolga questa mozione, dò facoltà di parlare all'onorevole Turati, prevenendolo che non può rientrare nel merito della discussione a' termini dell'articolo 74 del regolamento.

Turati. È una semplice dichiarazione, che involge anche un fatto personale, quella che io debbo fare.

Presidente. Parli.

Turati. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Cocito con forma molto cortese, di cui lo ringrazio, mi disse: voi avete fatto una distinzione che non c'è nella legge: avete detto che essa favorisce i grossi proprietari e non i piccoli; mentre la legge è uguale per tutti.

Non ho avuto la fortuna di essere stato ben compreso dall'onorevole Cocito.

Io non dissi questo. Io rilevai unicamente le parole del relatore e della relazione stampata, secondo le quali la legge si presenterebbe come un vantaggio specialmente per i piccoli proprietari; e dissi ieri: è un artificio, questo, di dirci che voi beneficate il piccolo proprietario, mentre egli non ha inquilini da sfrattare, ma è anzi lui l'eterno sfrattato dal padron di casa e dal fisco. Questo è il concetto mio che, come dissi, non ebbe la fortuna d'essere ben compreso dall'onorevole Cocito.

Egli mi fece una seconda osservazione a proposito di quanto dissi intorno all'operaio della soffitta, il quale avrà tutto da soffrire per l'approvazione di questo disegno di legge. E credette di chiudermi nei corni di un dilemma da cui non potessi sfuggire: o l'operaio, disse, è onesto e paga, o l'operaio è disonesto ed allora la proprietà non deve diventare una beneficenza. Sapevo anche troppo che la proprietà non è una beneficenza; ma le due categorie non stanno, onorevole Cocito, così: a Lei, pare, non è arrivata ancora notizia di una enorme categoria di cittadini i quali, per una ferrea necessità dell'industria moderna, appartengono al novero dei disoccupati, armata di riserva dell'industria medesima: vi sono cittadini onesti i quali non possono pagare, e cittadini disonesti che, forse appunto

perchè tali, possono pagare il fitto splendidamente. Il suo dilemma quindi non mi pare proprio che concluda.

Un'ultima osservazione, che egli fece a me e ad altri, fu l'accusa di non avere un giusto concetto, di ciò che, giuridicamente, sia privilegio. E qui c'è pure per me un fatto personale; ci va di mezzo il prestigio del mio diploma di laurea *in utroque*! Invero, egli mi disse, non è privilegio quello che mira ad assicurare gli effetti di un diritto.

Or qui mi pare che l'onorevole Cocito sia caduto in una meravigliosa petizione di principio. Perchè è appunto questo che si domanda: se sia un diritto liquido che si tratta di far valere, o non sia un diritto litigioso pel quale è opportuno lasciare maggiore tempo e modo di difesa di quel che non si abbia in codesta vostra forma sommaria di procedura esecutiva.

Voi insistete a dire che la licenza non opposta costituisce fra le parti un contratto: or tutto questo è una pura finzione giuridica: tanto è vero che nei processi penali e nelle cause civili voi ammettete, quando vi fu contumacia, il rimedio della opposizione: perchè le rinunzie non si presumono; perchè lo *strictum jus* del *chi tace consente* può divenire *summa injuria*; perchè infine in troppi casi non è vero che chi non si presenta dà ragione al suo avversario. Io dico: guardate alla realtà della vita e non a queste astrazioni puramente dottrinali. Lo sapete; nella lotta e nel conflitto fra locatore e conduttore tutti i pesi sono del conduttore, tutti i vantaggi sono pel locatore. Non aggravate questa condizione di cose.

È una piccola cosa, diceva ieri il ministro guardasigilli, e sia pure. Anche la botte di Attilio Regolo era tappezzata di tanti piccoli chiodi: ma era appunto il complesso di questi chiodi che lacerava le sue carni. Io vedo in questa discussione semplicemente l'espressione di due opposte tendenze; io dico: schiodiamo a poco a poco questa botte tormentosa; voi dite, invece: aggiungiamo altri chiodi anche a rischio che la disperazione di chi vi è chiuso dentro abbia poi, un dì o l'altro, a schiantarla violentemente.

Ecco quanto volevo aggiungere.

Presidente. Essendo, dunque, stata proposta la sospensiva, ricordo alla Camera che due soli deputati, fra cui il proponente, possono

parlare in favore, e due contro. La Camera dovrà quindi decidere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Dopo la lunga discussione che è stata fatta, e mi compiaccio che sia stata fatta, poco a me resta a dire per giustificare la sospensiva.

Approfitterò nondimeno della facoltà di parlare per rispondere qualche cosa, tanto all'onorevole Schiratti relatore e proponente, quanto all'onorevole ministro guardasigilli, in proposito a ciò che ieri sera hanno detto, e che io ancora non ho potuto ribattere.

L'onorevole Schiratti ha cominciato col dire che il ministro guardasigilli è fautore delle piccole riforme; ecco adunque, ha egli esclamato, una piccola riforma, una di quelle riforme che entrano nel suo sistema; egli ha fatto benissimo ad aiutarla, anzi, a farla propria colla successiva incarnazione del mio progetto di legge.

Ma, effettivamente, qui non si tratta nè di piccole, nè di grandi riforme; non si abbraccia l'istituto della locazione nel suo complesso; non si cerca di riformarlo come la scienza ed il progresso dei tempi richiedono; ma si fa una disposizione speciale, eccezionale, puramente e semplicemente per i proprietari; e qui ci fermiamo!

Ora, come dissi ieri, e come concludo oggi, questa non è riforma, anzi è la negazione della riforma, è soltanto un privilegio ed un favoritismo, a cui non mi posso adattare.

L'onorevole ministro guardasigilli, in confutazione della mia opinione, allegava tre o quattro argomenti, che io brevemente riassumerò in questa mia risposta.

Egli diceva: badate, che si è parlato di ritoccare il Codice civile. Ciò non è vero. Si tratta solo di questione di forma, la quale concerne, più che altro, il Codice di procedura civile.

Io rispondo: non è così, poichè si muta la posizione giuridica di due contraenti, mettendoli in una condizione diversa da quella, che finora non si è stata, di fronte al Codice civile, alla legge comune.

Dunque si tocca veramente il Codice civile stesso.

D'altronde, si parla dell'esecuzione di un contratto, e nel Codice civile c'è tanto di titolo in cui si parla di questa esecuzione. E per ciò siamo proprio in materia di diritto sostanziale, e quindi di Codice civile, di di-

ritto comune. E se si trattasse del resto anche di forma puramente e semplicemente? Ma questa è tal forma, che attacca la sostanza, qui è proprio il caso di ripetere « *la forme tue le fond.* » Ed io non voglio questo, perchè il merito ucciso dalla sostanza è sempre una ingiustizia, una conseguenza repellente.

Diceva poi l'onorevole ministro guardasigilli: qui non si tratta di una disposizione derogativa, ma semplicemente di una disposizione aggiuntiva. E sta bene, « aggiuntiva », quanto voi volete, ma anche derogativa, perchè deroga ai principii di diritto comune, relativi alla esecuzione dei contratti, non che alla forma della esecuzione. Insomma essa deroga a tutto ciò che si attiene, non solo alla procedura civile, ma anche al diritto civile.

In terzo luogo l'onorevole guardasigilli diceva: il titolo esecutivo non sta nella licenza, ma nella legge o nella convenzione; e quindi il titolo esecutivo sta nella *unione* dei contensi, quando la parte non si presenti dinanzi al pretore od al conciliatore. Ed io anche a questo rispondo: no; il titolo esecutivo non sta nella legge o nella convenzione, perchè voi lo traete dal semplice silenzio della parte. In proposito hanno risposto anche altri oratori: *qui tacet utique non fatetur*: chi tace non dice niente. E la contumacia, ormai non è più ammessa come presunzione *juris*, e tanto meno *juris et de jure*.

Finalmente l'onorevole ministro Costa diceva: ma supposto che si vada incontro ad inconvenienti e ad errori, c'è sempre mezzo di rimediare, ed affermava la esistenza di rimedi. E per verità io, leggendo un po' in fretta il disegno di legge, vista la parola *opposizione*, ho creduto che contro il titolo esecutivo, così, come abbiamo veduto, costituito, ci fosse qualche rimedio, cioè quello della *opposizione*, quale si trova nel Codice di procedura civile. Ma non è davvero così. E mentre, contro tutte le sentenze o ordinanze di giudici, o c'è appello o c'è opposizione, in questa materia non c'è nulla, perchè appunto non c'è sentenza nè ordinanza. Qui si parla non di opposizione come rimedio, sibbene di opposizione, nel senso di contraddittorio, ossia di presenza della parte per contraddire, avanti al pretore, o avanti al conciliatore, e non altro.

Ci sarà questo rimedio, forse, nel ricorso per Cassazione? Ciò non è detto, nè si poteva

dire, una volta che manca la sentenza o l'ordinanza di cui stiamo dicendo. E d'altronde, a meno che non si voglia derogare a tutti i principii, voi sapete che l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza, non resta mai sospesa durante il tempo del ricorso in Cassazione. Ecco quindi come si va incontro ad una infinità d'inconvenienti, si va diritti all'esecuzione, della quale approfitteranno vessatoriamente i proprietari che avranno ottenuto, non dico sentenza o ordinanza, ma quell'autentica per parte del cancelliere che non è nulla. Nè dipoi ci sarà rimedio per coloro che abbiano subito danni da una ingiusta, repentina e violenta esecuzione!

Si dice: ma tutto questo si fa per i poveri piccoli proprietari i quali sono tanto oppressi dalle spese di liti: è appunto per essi che è necessario un rimedio. Ma ancora a questo c'è una risposta. Saranno proprio i piccoli proprietari che verranno favoriti da questa procedura? Io non ci credo, e vi dico francamente che dietro questo articolo io ci vedo il vantaggio del grosso proprietario, dello speculatore, e magari delle Banche che hanno immobilizzato i loro capitali in tanti stabili che si trovano in pessime condizioni. (*Rumori — Interruzioni*).

Non so se abbia ragione, ma è una mia opinione, è una convinzione che non mi posso levare da dosso, io che non conosco affatto nè affari nè affaristi!

E allora, domando, se si entra in questo campo...

Presidente. Onorevole Mecacci, non entri nel merito.

Mecacci. Due altre parole ed ho finito.

... Se si introduce questo sistema per i proprietari, perchè non s'introdurrà domani per un'altra classe di persone, per esempio, per tanti e singoli fornitori di cibarie o di merci qualunque?

Perchè domani il fornitore, non verrà a domandare la sua brava procedura speciale? Ed allora dirà: venite davanti al pretore, se fra 5, fra 10 giorni non rispondete, siete convinti del debito, vi faccio autenticare la contumacia, come prova di esso: poi io vi toglierò il letto, i mobili, magari gli abiti, e quello che mi piacerà. (*Rumori*).

Voi vedete quante vessazioni crea questo privilegio, ed a furia di crear privilegi, di

scalino in scalino, non si sa dove c'è da andare a finire.

Io concludo col dire: onorevole guardasigilli, onorevole ministro delle finanze, volete proprio sgravare la posizione di questi proprietari? Volete dare ad essi il mezzo di liberarsi dalle insidie della mala fede, dal defatigamento delle lunghe e dannose liti? Ristabilite in essi la fiducia nella giustizia e rendetela meno lunga e vessatoria. Volete, che invece di desiderare e di apprendersi a questi mezzi vostri, che portano tante critiche e tanti inconvenienti, si presentino tranquilli davanti ai magistrati contro i loro contraddittori? Cominciate, per esempio, a diminuire il diritto di registro delle sentenze, abbassate i diritti di bollo e di cancelleria. Vedrete che con la fiducia nella giustizia, con una giustizia meno lunga, vessatoria o costosa, di certe leggi non c'è bisogno!

Perciò io prego la Camera, che prima di approvare un progetto di legge di questa natura, il quale è stato criticato da tutti gli oratori, nessuno in specie essendo contento degli articoli, così come sono stati formulati, ci rifletta sopra un poco!

Frattanto, confidando che l'onorevole guardasigilli studierà le riforme che può essere opportuno introdurre nel contratto di locazione, rispetto a ciascuna delle parti contraenti, io propongo che si sospenda questa discussione, e mi auguro che di questo progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, avvenga ciò che di solito avviene di simili progetti: *Parce sepulto*.

Schiratti, relatore. Grazie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

Donati. Onorevoli colleghi! La proposta di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili, presentata alcuni mesi or sono dal mio amico Schiratti, dopo essere stata per molto tempo in coda all'ordine del giorno venne finalmente in discussione in una seduta pomeridiana del dicembre passato, e fin d'allora se ne discusse largamente, senza che ad alcuno passasse per il capo di chiederne la sospensione. Per ragioni affatto indipendenti dalla Camera non potè proseguirsi quella discussione, che ora finalmente viene ripresa.

Non entro nel merito, come ha fatto l'ono-

revole Mecacci, per non essere richiamato dall'onorevole presidente. Ma ricordo che questa proposta di legge fu concordata una prima volta col Governo; poi il ministro guardasigilli la riprese in esame, e dopo la concordò ancora con la Commissione che la ripresenta riveduta e corretta due volte.

Siamo venuti alla Camera ieri, credendo quindi che fosse matura l'ora per discuterla!

Il mio egregio amico Mecacci non propose allora la sospensiva, ma nel suo lungo discorso, che io non dirò privo di sostanza, come disse il collega Cocito,...

Mecacci. Chiedo di parlare per fatto personale.

Donati ... che era anzi pieno di sostanza, attaccò la legge in merito, e non gli venne in mente allora di chiedere la sospensiva.

Mecacci. L'ho chiesta; Ella non mi ha ascoltato!

Donati. L'ho ascoltato tanto che le dò lode di aver fatto un bel discorso.

Visocchi. Si può chieder sempre la sospensiva.

Donati. Lo so, onorevole Visocchi, che si può chiedere anche in fine della discussione; altrimenti non sarei qui a parlar contro! Ma ne perdiamo tanto del tempo qui, che sarà lecito ad un modesto deputato di venire a dire che col votare la sospensiva, la legge ritornerà un'altra volta dinanzi alla Camera e il solo risultato sarà che del tempo ne perderemo ancora di più.

Torno a dire che non entro nel merito della legge e non so ancora se le darò voto favorevole. Ciò dipenderà dai nuovi lumi che mi darà nell'ulteriore discussione anche il mio amico e collega Mecacci; ma appunto per non sciupare il tempo, dico a coloro che sono manifestamente avversari di questa proposta di legge: invece di votare la sospensiva, votate addirittura contro la legge e non se ne parli più.

Presidente. Dunque veniamo ai voti.

L'onorevole Mecacci, insieme con altri quindici colleghi, chiede la sospensiva su questo disegno di legge.

« I sottoscritti, mentre invitano il guardasigilli a studiare le modificazioni che possono introdursi nel contratto di locazione e nella procedura relativa agli sfratti dei beni immobili, propongono la sospensione della

discussione dell'articolo 1 e seguenti del disegno di legge in esame ».

Pongo a partito la proposta sospensiva.

(Dopo prova e controprova la proposta sospensiva è respinta).

Passeremo ora alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Cerutti, che è accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Questo emendamento consiste nell'aggiungere dopo le parole *in persona propria* le altre *o della quale sia stata rinnovata la notificazione*.

Chi approva questo emendamento sorga.

(È approvato).

Vi è poi un altro emendamento presentato dall'onorevole Gemma, che consiste nell'aggiungere dopo la parola « conduttore » le parole « mezzajuolo, mezzadro, massaro o colono ».

Questo emendamento è accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 1^o così emendato.

(È approvato).

Badaloni. Ma se tutti rimangono a sedere vuol dire che l'articolo non è approvato.

Presidente. Onorevole Badaloni, lasci fare a me il presidente.

Badaloni. Ho richiamato la sua attenzione sopra un fatto

Presidente. Bisogna pur aver riguardo alle abitudini. Passiamo all'articolo 2:

« Art. 2. Quando per contratto, o per consuetudine la durata della locazione, o l'intervallo tra la licenza e lo sgombrò non sieno superiori ad un mese, la licenza deve essere notificata con la citazione a comparire fra cinque giorni, salvo l'aumento dei termini, in ordine al detto articolo 148 Codice procedura civile, ridotti della metà ».

(È approvato).

« Art. 3. Quando gli immobili ai quali si riferisce la licenza, costituiscano un affitto annuo non superiore alle lire 300, o trattisi di terreni a masseria, o colonia di superficie fino a tre ettari, gli atti di licenza saranno

stesi su fogli di carta da centesimi 50, oltre i due decimi.

« La notificazione di tali atti potrà eseguirsi nei Comuni dove non siavi sede di pretura, anche a mezzo degli altri uscieri dei conciliatori ».

(È approvato).

« Art. 4. Sono abrogate tutte le disposizioni del Codice di procedura, in quanto sieno contrarie alla presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Goja.

Goja. Dal complesso delle disposizioni di questa legge risulta che la medesima dà una facoltà e non impone un obbligo al locatore. Se così è mi pare che i termini dell'articolo 4^o non rispondano allo scopo, imperocchè questa dicitura così assoluta « rimangono abrogate tutte le disposizioni del Codice di procedura, in quanto sieno contrarie alla presente legge », lascia supporre che abbiano a cessare le disposizioni della stessa legge in tutti i casi.

Ora io non intendo di proporre una modificazione, che sarebbe necessaria quando fosse vero il concetto che sostengo, ma desidero spiegazioni a questo riguardo dall'onorevole relatore e dall'illustre ministro, per conoscere se effettivamente essi intendono abrogate le disposizioni del Codice di procedura; e se questa abrogazione è limitata al caso (come parmi debba essere) in cui il locatore ricorra alle disposizioni di questa legge.

Infatti può avvenire benissimo, che un locatore non creda opportuno di invocare questa legge; ma se noi abbiamo un articolo nella legge in esame, in quale dice che tutte le disposizioni contrarie alla medesima sono abrogate, non saprei a quale altra disposizione in questo caso il locatore potrebbe ricorrere.

Aspetto spiegazioni al riguardo, e se saranno tali da tranquillarmi pienamente, in ordine alla portata di questa ultima disposizione mi terrò soddisfatto, altrimenti crederei necessario adottare una dizione, che togliesse l'inconveniente da me lamentato.

Costa, ministro di grazia e giustizia. L'interpretazione data dal deputato Goja all'articolo 4^o è perfettamente esatta. Non si tratta di sancire una deroga al diritto comune in materia di sfratto, giacchè il diritto comune rimane per chi se ne vorrà valere. Si tratta soltanto di precisare che le disposizioni del

Codice di procedura non hanno più vigore, in quanto sieno contrarie alle disposizioni speciali di questa legge.

Tale essendo il significato puro e semplice dell'articolo 4°, se scrupoli rimanessero all'onorevole Goja ed alla Commissione, consentirei anche alla soppressione di quest'articolo che può ritenersi perfettamente inutile, posto che saranno sempre le regole ordinarie d'interpretazione le quali metteranno d'accordo questa legge speciale col diritto comune.

Goja. Propongo la soppressione dell'articolo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Schiratti, relatore. Le spiegazioni date dall'onorevole ministro al collega preopinante, rispondono anche al concetto della Commissione, la quale non ha nessuna difficoltà perchè sia soppresso quest'articolo 4, il quale può dare luogo ad equivoci. Sono lieto di essere in ciò d'accordo con l'onorevole ministro.

Presidente. La Commissione dunque, d'accordo con l'onorevole ministro propone la soppressione dell'articolo 4. Metto a partito questa soppressione.

(L'articolo 4 è soppresso).

Risultamento della votazione segreta e sorteggio di Commissioni di scrutinio.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di procedere all'enumerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti.)

Ora procederò all'estrazione a sorte dei nomi degli onorevoli deputati che dovranno comporre la Commissione di scrutinio per la nomina di un componente la Giunta generale del bilancio.

(Segue l'estrazione).

La Commissione di scrutinio rimane composta degli onorevoli: Cambray-Digny, Badaloni, Fasce, Cremonesi, Borsarelli, Ceriana-Mayneri, Gamba, Magliani e Ferrero di Cambiano.

Passiamo all'estrazione a sorte dei componenti la Commissione di scrutinio per la nomina di un commissario di vigilanza nella biblioteca della Camera.

(Segue l'estrazione).

La Commissione rimane composta degli onorevoli: Adamoli, Zavattari, Carezzi, Pa-

store, Wollemborg, Leonetti, Zuccari, Facta, Perroni.

Le due Commissioni saranno riunite subito per lo spoglio delle urne.

(La seduta è sospesa alle ore 16.45; e ripresa dopo cinque minuti).

Presidente. Proclamo il risultamento della votazione seguita sui due seguenti disegni di legge:

Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato.

Presenti e votanti	250
Maggioranza	126
Voti favorevoli	198
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione.

Presenti e votanti	250
Maggioranza	126
Voti favorevoli	187
Voti contrari	63

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge relativo al matrimonio degli ufficiali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito. »

Onorevole ministro della guerra, accetta che la discussione si apra sul testo della Commissione?

Pelloux, ministro della guerra. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 273-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onorevole Vischi, che ha facoltà di parlare.

Vischi. Sono anch'io dell'opinione una volta manifestata dall'onorevole Menotti Garibaldi che occorra limitare alquanto il diritto degli ufficiali dell'esercito a contrarre matrimonio; perchè mi persuado anch'io che molte ragioni tutt'affatto inerenti alla vita militare, impon-

gono determinate guarentigie, non pure per la dignità della famiglia dell'ufficiale stesso, quanto per la disciplina ed il prestigio dell'arma a cui egli appartiene.

Però sono anch'io per le limitazioni le più lievi possibili, inquantochè non mi nascondo tutti gl'inconvenienti che si verificano e perturbano non solo l'intimità di tante famiglie, specialmente degne di considerazione come appartenenti all'esercito, ma perturbano del pari la società.

Con questi criteri io nella Giunta contribuì a portare nel progetto Ricotti quegli emendamenti che, pur mantenendo le restrizioni, assicurassero la mitezza di esse.

Primo quesito che ci proponemmo fu questo: sottrarre l'ufficiale al possibile arbitrio del potere esecutivo.

Parlo del potere esecutivo in materia di Regio assentimento, perchè per le disposizioni statutarie la Regia potestà, che regna e non governa, si risolve nelle disposizioni del ministro, il quale, controfirmando l'atto del Sovrano, ne assume la responsabilità innanzi al Paese. E pensammo che a limitare un pochino questi possibili arbitrî del ministro, occorresse dare facoltà all'ufficiale, cui fosse stato negato il Regio assentimento, di ricorrere per avviso al Tribunale supremo di guerra e marina.

Parve anche a me allora che quella potesse essere una garanzia sufficiente.

Ora apprendo che questo emendamento potrebbe non trovare, come non trovò neppure presso l'onorevole Ricotti, l'accettazione dall'onorevole ministro Pelloux; e io dico subito che sarei disposto a non insistervi ulteriormente. E non v'insisto, sia perchè vorrei diminuire le difficoltà e per affrettare la sanzione di questa legge, che se non risponde completamente al mio ideale, di molto si avvicina e migliora la legge vigente; e sia ancora per un'altra ragione che voglio accennare.

Sono contrario a qualsiasi magistratura speciale, od anche eccezionale. S'intende che sono contrario alla magistratura speciale (ed in un caso abbastanza noto lo manifestai), perchè a me pare che quella magistratura non sia consentita dallo Statuto; ma sono contrario alla magistratura eccezionale, come quella del Tribunale supremo di guerra e marina, perchè non ammetto che un solo potere, quello riconosciuto dallo Statuto, il po-

tere giudiziario. Una magistratura mista, che possa astrarre dal sereno criterio della legge e possa far entrare nelle sue decisioni il suo criterio speciale o di disciplina, o di corpo, o di ubbidienza, e che non mi dà la guarentigia della sua inamovibilità e della sua incensurabilità, questa magistratura non è fatta per tranquillarmi.

E contrario così come sono a questa specie di magistratura, faccio voti costantemente a che il Tribunale supremo di guerra e marina presto venga abolito. Ma fino a quando ciò non accadrà, non vorrò contribuire ad accrescere la competenza di tale tribunale e molto meno vincolarlo a tutto il resto della legislazione italiana.

Volentieri transigo, tolgo quello che sembrava a me un mezzo per rassicurare dipiù gli interessati ad avere giustizia piena ed a non essere possibilmente vittime di un arbitrio del potere esecutivo, e rinunzio quindi all'accennato emendamento (per quanto sta a me) che volevamo introdurre nel relativo articolo di legge.

Ma credo di indovinare, che non sarà questa l'unica rinunzia, alla quale saremo invitati a fare, giacchè apprendo che il ministro non vorrà accettare la parte dell'emendamento nostro, che riguarda l'età dei militari.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Ricotti metteva il limite dell'età al 40° anno, e diceva: « Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire tre mila per gli ufficiali che abbiano compiuto il 40° anno d'età, e per gli ufficiali dei Reali carabinieri di qualunque età, provenienti dai sottufficiali di quest'arma. »

La Commissione, accettando tutta questa parte dell'articolo, veniva a limitare l'età a 35 anni.

In parentesi, domando il permesso alla Camera di anticipare una mia osservazione sulle ultime parole dell'articolo stesso, cioè, dell'esenzione che si fa a favore dei Reali carabinieri, di qualunque età, provenienti dai sottufficiali della stessa arma.

Comprendo che si debba fare a questi ufficiali che vengono dalla bassa forza un largo trattamento; ma vorrei che eguale trattamento fosser riservato agli ufficiali che vengono dalla scuola.

L'ufficiale che viene dalla bassa forza non è destinato, nella media dei casi, ad un più lieto avvenire; ora voi, permettendogli di

contrarre un matrimonio, ammettete che in quell'arma siffatte famiglie prive di mezzi, non guastino, e se l'ammettete, fate una regola generale a favore di tutti gli ufficiali dell'arma dei carabinieri, per omaggio alla loro vita, alla loro disciplina, alla loro missione, senza dar vita ad una distinzione, di cui non comprendo la ragione.

Ma, ritornando al punto sostanziale della discussione vediamo se il ministro abbia ragione di temere difficoltà nell'altro ramo del Parlamento accettando la diminuzione d'età da 40 a 35 anni, come noi abbiamo proposto.

Io, non avendo la competenza e l'autorità di quell'illustre nostro collega, che era presidente e relatore della Commissione, e che oggi è degno collaboratore dell'onorevole Pelloux, parlo del mio carissimo amico Afan de Rivera, mi gioverò delle parole che egli ha scritto nella relazione a favore del mio assunto. L'onorevole Pelloux sa che io combattendo un disegno da lui adottato, non posso avere secondi fini, giacchè anti a è la mia ammirazione e la mia stima, ed illimitata è la mia fiducia in lui. Se mi fossi trovato di fronte al suo predecessore onorevole Ricotti, avrei avuto tutta la buona intenzione di fargli anche cosa poco gradita, ma di fronte all'onorevole Pelloux mi trovo in condizione affatto diversa; ma per essere più sicuro, faccio mie le parole dell'onorevole Afan de Rivera, le quali davvero non sono sospette, dinanzi al ministro e alla Camera, parole autorevoli sia per le qualità dell'uomo, sia pel posto che occupa nell'esercito e nel Governo.

L'onorevole Afan de Rivera dice:

« Il secondo comma dell'articolo 1 riduce a 3,000 lire la rendita annua necessaria agli ufficiali che intendono di prender moglie, ed abbiano compiuto il 40° anno di età. La vostra Commissione, tenendo conto delle discussioni fatte in varie altre circostanze in Parlamento, ha abbassato questo limite a 35 anni, per ragioni d'indole morale, sociale e fisiologica. »

Come vede, onorevole ministro, l'onorevole Afan de Rivera si occupava anche del lato fisiologico della proposta. E continuava:

« In massima l'ufficiale a 35 anni, o è destinato a percorrere l'alta carriera, oppure a non oltrepassare il grado di capitano. Nel primo caso l'emendamento proposto non è im-

portante, perchè l'effetto della legge non avrebbe lunga durata, stante che, per la prossima promozione a maggiore sarebbe subito libera da ogni vincolo la rendita ipotecata. Nel secondo caso il detto emendamento viene giustamente a mitigare le disposizioni di una legge che diversamente verrebbe forse a gravare troppo la mano su ufficiali già virtualmente colpiti nella loro carriera e che pur sono preposti all'educazione dei giovani soldati.

« Del resto a 35 anni deve presumersi l'ufficiale ancor giovane, ma che l'esperienza abbia reso previdente in guisa da sentire tutto il peso della responsabilità che assume, formando famiglia con mezzi limitati. »

L'onorevole Afan de Rivera continua, ma non posso continuare io a leggere perchè la Camera mi direbbe: E chi di noi non ha letto ed ammirate le parole dell'egregio uomo? Le riassumo e dico: temete che un ufficiale a 35 anni sia ancora tenente?

Mi auguro che nelle nuove proposte che farà il ministro, cercherà d'impedire che per l'avvenire a 35 anni si sia solamente tenente.

Ma, sia anche tenente a 35 anni; se così sarà, consentite a questo ufficiale di prepararsi un onesto riposo, per vedersi circondato da un'onesta famiglia. Se anche questo gli vorrete togliere, avrete fatto di lui uno spostato; perchè costui non sarà troppo contento della carriera niente affatto splendida che ha percorso, e non potrà neppure trovare un conforto nell'intimità di una famiglia onesta. Costui dovrà assolutamente essere malcontento di sè, e di coloro che dell'essere suo hanno disposto.

Senza indugiarmi ulteriormente riassumo, e dico qual'è la mia speciale condizione di fronte a questo disegno di legge.

Se il ministro mi inviterà a rinunciare alla garanzia di ricorrere al tribunale supremo di guerra e marina, aderirò volentieri e per affrettare l'approvazione della legge, e per far piacere a lui; ed anche per affrettare la distruzione di questo magistrato eccezionale che non mi è simpatico. Se il ministro m'inviterà a volerlo seguire, nel ritorno al limite di età di 40 anni, io, con vero rammarico, voterò contro.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Se c'è legge sentita come un bisogno, sia nell'esercito, sia nel paese, è ap-

punto questa legge sul matrimonio degli ufficiali. Or volendo parlar di essa senza equivoci e chiaro, io parlo da questo banco e non da quello della Commissione.

Nel discutere di questa legge, ed a lungo, in seno della Commissione, io ho rinunciato per conto mio ad un concetto fondamentale, perchè, secondo me, non ci deve essere una legge speciale per il matrimonio di un ceto di cittadini. V'è il Codice civile che provvede a ciò e per tutti; quindi avrei voluta piena libertà per i militari di poter contrarre matrimonio sotto la loro responsabilità; perchè ogni uomo è responsabile delle proprie azioni, senza vincolo alcuno nè di dote, che credo un vincolo antiquato, nè di età specialmente, che è un vincolo che fa orrore, perchè fuor di natura.

Io dunque rinunciai nella lunga discussione avvenuta in seno alla Commissione a molte cose che sebbene non avrebbero raggiunto l'ideale perfetto, pure potevano avvicinarvisi; e, pure di fare entrare in porto questa legge, noi della Commissione ci dichiarammo solidali, nelle idee concordate, e dichiarammo che avremmo difeso gli emendamenti da noi proposti innanzi alla Camera legislativa; lo dichiarammo tutti, compreso il nostro collega relatore il deputato Afan de Rivera, che adesso si trova al Governo.

Detto questo, naturalmente non voglio pronunciare alcuna parola che possa sembrare amara al caro collega Afan De Rivera, ma avrei desiderato che egli avesse inoculato le sue convinzioni nell'animo del ministro Pelloux, il quale, pure da tanto tempo, si dice, è anche egli convinto della necessità di una legge, che regoli il matrimonio degli ufficiali. È vero che nei tre anni che egli fu ministro non propose niente (1891-92-93), ed è pur vero che tutto il suo zelo per la legge lo esplicò solamente quando era ministro il Mocenni, che presentò un disegno di legge più largo; ed egli non deve offendersi di queste mie parole, perchè rispecchiano la verità della situazione.

Io mi ricordo che, quando egli da quel banco rimproverava il ministro Mocenni perchè il disegno di legge, che era stato da lui proposto, non correva abbastanza velocemente, io gli dissi: ma in tre anni che siete stato al Ministero, perchè non lo avete fatto voi? Non ve lo ricordate? Questo vi dissi.

Ora la nuova legge proposta è tutt'altra cosa.

La legge Mocenni fu ritirata, ed era forse la più ampia, ne era relatore il collega, che mi fa cenno, il deputato Omodei, era la più ampia e la più liberale, diciamolo pure.

Venne il ministro Ricotti, e presentò una legge con delle restrizioni molto antiquate. Essa fu votata dal Senato, ed ora è davanti a noi. La Camera dei deputati non credo che possa votare quella legge, come fu presentata dal ministro Ricotti.

Essa deve accettare gli emendamenti da noi proposti, perchè gli emendamenti nostri, per tutte le ragioni, esposte dal presente sottosegretario di Stato alla guerra, sono accettabili. Essi sono il frutto di una lunga discussione, nella quale ognuno ha lasciato qualche brano dei propri ideali, e tutti si sono riuniti sopra un terreno ch'era parso accettabile a tutti. Io mi ricordo che, quando venne in seno alla Commissione il ministro Ricotti a dire che non poteva accettare il primo emendamento nè il secondo, benchè per il secondo non siasi mostrato tanto renitente, se no, disse, ritiro il disegno di legge; io gli risposi: padrone voi di ritirarlo; padroni noi, componenti la Commissione, di ripresentarlo d'iniziativa parlamentare; ed allora forse la voce di una Commissione parlamentare avrà maggiore efficacia in seno al Parlamento che non la voce di un singolo ministro.

Questo dissi e questo ripeto, dolente solo, e lo dico francamente, di vedere ora i colleghi che si erano dichiarati solidali nel sostenere quella legge e che dissero tutti che l'avrebbero sostenuta con pertinacia, i quali cominciano a fare delle concessioni per spirito di opportunità; ciò che non approvo perchè non è degno di uomini di carattere per Dio! Quando si è detta una cosa, la si mantiene. Ora io non posso rinunciare all'articolo 1°.

Perchè l'articolo 1° com'è modificato può andare in parte. Qual'era prima non è che un'inquisizione fatta sopra cittadini, sulla persona dello sposo e della sposa, fatta per mezzo di carabinieri, per mezzo di agenti inferiori i quali vengono poi a formulare degli attestati di morale per inviarli al ministro ch'è giudice supremo, senza potere avere cognizione di una causa, che non è neppure dibattuta in contraddittorio.

Ora questa è una cosa troppo grave, e non credo che noi possiamo volere che vi sia

un ceto di cittadini il quale sia sottoposto a questa odiosa inquisizione d'un giudizio di moralità sulla persona che si è scelta a compagna della sua vita, per mezzo d'informazioni segrete di bassi agenti. Questo non può volere il Parlamento.

Ma, ha detto il deputato Vischi, io accetto la proposta del Ministero anche perchè desidero che il tribunale di guerra, ch'è una magistratura eccezionale, non venga troppo vincolato al resto della legislazione italiana, perchè quando poi dovrà sopprimersi non vi siano troppe altre ragioni e troppi vincoli per doverlo mantenere in avvenire. Ora il deputato Vischi sa che anch'io sono assolutamente contrario al Tribunale supremo di guerra e ogni anno discutendosi il bilancio della guerra ho parlato contro questo Tribunale. Ma forse che accettando il resto della legge potete fare a meno dell'esistenza del Tribunale di guerra? La sua esistenza non è forse consacrata in altri articoli della legge?

Non resta vincolato lo stesso nella legislazione? Non avete visto l'articolo 7?

« La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale supremo di guerra e marina sopra ricorso dell'ufficiale, sentito l'avvocato generale militare.

« Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'articolo 6.

« Per ogni altro provvedimento sono competenti i tribunali ordinari. »

Se voi il tribunale di guerra lo togliete dall'articolo 1° resta nell'articolo 7; non lo avete perciò tolto dalla legge questo benedetto tribunale militare accettando per l'articolo 1° la proposta del ministro.

Quindi siate fermi nel sostenere la vostra proposta come lo eravate prima in seno alla Commissione.

In quanto poi all'articolo 2 noi combattevamo assolutamente le 4 mila lire di rendita stabilite nel disegno di legge ministeriale per concedere all'ufficiale facoltà di ammogliarsi, cifra che peggiora le condizioni della legge presente per gli ufficiali subalterni (*Interruzione*)... Sicuro, peggiora le condizioni della legge del 1871 (*Segni negativi dell'onorevole ministro della guerra*). E inutile, signor ministro, è affare di cifre.

La legge presente vuole due mila lire. Ebbene, non sono forse necessarie più di duemila lire per un sottotenente, per raggiungere le quattromila volute dal disegno di legge? (*Segni negativi dell'onorevole ministro della guerra*).

Voi alzate le spalle, ma così è. Non ci sono forse per il sottotenente più di duemila lire? Dunque la condizione del sottotenente è peggiorata.

Ma, mettendo da parte questo, noi addivenimmo alle quattromila lire in linea di transazione. Per la riduzione poi a tremila lire raggiunto un certo limite di età; io, per esempio, ed altri colleghi volevamo che si stabilisse l'età di 30 anni e non 35; ma si addivenne a 35 precisamente in via di componimento.

Si disse che il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, era ridotto a lire tremila per quelli che avessero compiuto il 35° anno di età, e per gli ufficiali medici e per gli ufficiali dei carabinieri provenienti dai sott'ufficiali della stessa arma, di qualunque età.

C'era una ragione di usare questo riguardo per gli ufficiali dei carabinieri provenienti dalla bassa forza perchè il privilegio..., se privilegio è, stabilito per loro non viene ad essere in urto, in antinomia con la condizione fatta agli ufficiali delle altre armi, perchè gli ufficiali dei carabinieri che da esse provengono mantengono la posizione che avrebbero avuto se nelle stesse fossero rimasti.

Dunque questa ragione è stata valutata ed è stato trovato ragionevolissimo che gli ufficiali dei carabinieri, i quali debbono necessariamente fare vita più castigata, abbiano maggiori facilitazioni per il matrimonio.

Io ragiono, s'intende, come ragionava la maggioranza della Commissione, non come ragionava io, che avrei voluto applicare il criterio più ampio di libertà. Ed ecco come venimmo a questa transazione.

Per i medici ci parve e ci pare che militino le stesse ragioni, poichè essi sono soldati specialmente per le esigenze della disciplina, più che per l'ufficio loro. (*Interruzione*). Ma sul campo sono altro che soldati! La loro milizia però è la milizia dell'intera vita, se la esercitano con coscienza, bene inteso.

Santini. Muoiono!

Imbriani. Ecco perchè noi volemmo esteso

anche ai medici quel piccolo trattamento speciale.

L'età poi per tutti, la volemmo ridotta a 35 anni per tutte le ragioni che aveva esposte il nostro relatore Afan de Rivera, che ora esce dall'Aula.

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra. No, no, resto!

Imbriani. ... e che oggi ha ripetute il commissario Vischi. E su questo punto non ammetto transazioni perchè per me dare agevolazione al matrimonio solo al 40° anno è una colpa, una specie di delitto contro natura.

Infatti, il ridurre un uomo ad ammogliarsi a 40 anni, dopo aver fatta la vita militare che non è delle più castigate in generale, dopo essersi mezzo rovinato alle volte, e quando neppure può sperar più di vedere collocata la propria prole, io la chiamo colpa grave.

Io credo che nell'interesse dell'esercito ciò non debba essere stabilito; e ritengo, signor ministro, anche se si vogliono tutelare quegli stessi interessi antiquati che voi non potete difendere, ma che pur volete difendere, non so perchè, forse perchè avete ancora dei pregiudizi che vi si impongono.

Spero quindi che la Camera voterà la legge quale è stata proposta dalla vostra Commissione, che aveva per relatore un uomo molto competente, tanto competente (parlo come militare, non come deputato), che è stato elevato al posto di sotto-segretario al Ministero della guerra, ed il quale certamente non potrà disdire alcuna delle parole che ha detto nella sua relazione.

E siccome noi dobbiamo riguardare specialmente il soldato come cittadino, perchè ha da adempiere ad una delle più alte funzioni del cittadino, cioè alla difesa del diritto e del territorio patrio, alla conquista solo del territorio patrio che manca, e siccome vogliamo che il soldato sia quello che deve essere e quello che è l'uomo, non possiamo quindi spogliarlo della prima delle prerogative dell'uomo quella cioè di potersi scegliere la compagna della propria vita.

Mecacci, della Commissione. L'onorevole Imbriani ha osservato che alcuni colleghi, dopo di essersi dichiarati solidali in certi emendamenti, solidali non pare che vogliano essere oggi in questa discussione.

Per parte mia debbo dichiarare, che solidale mi dichiarai, e solidale resto.

Imbriani. Benissimo.

Mecacci, della Commissione. Su questo disegno di legge non voglio fare un discorso, perchè sono stato commissario in altri simili disegni, due o tre volte, e le mie idee in proposito le ho già esposte.

Però io credo necessario chiarire alcuni concetti che ritengo fondamentali.

In questa materia tre possono essere i sistemi da adottarsi. Uno è quello seguito da coloro che non vorrebbero nessuna legge sul matrimonio degli ufficiali. Sistema sostenuto valorosamente in tutte le Commissioni dall'onorevole Imbriani. Altro è il sistema opposto, cioè, quello di coloro i quali vorrebbero reprimere ed impedire il matrimonio nell'esercito, ammettendolo soltanto come eccezione nei gradi più elevati. E di questa opinione non se ne trovano molti, ora, e veramente in seno alla Commissione non si è sentita neppure l'eco di essa. Il terzo sistema è quello medio, eclettico, cioè il sistema di quelli i quali vogliono conciliare una cosa con l'altra, la libertà con la disciplina dell'esercito, e per questo vanno studiando le necessarie garanzie.

Ora io appartengo per l'appunto a questa terza categoria di persone, poichè, con le nostre istituzioni, in questa materia bisogna essere prudenti; bisogna cercare che la compagine morale e disciplinare dell'esercito resti sempre salda; bisogna quindi impedire tanti inconvenienti, i quali potrebbero produrre tanti danni, e tante disillusioni!

Per restare però in questo giusto mezzo bisognerebbe che il disegno di legge avesse la sua buona base; che non si trattasse di uno di quei provvedimenti, che poi si possono eludere, così come meglio ci pare e piace; che in sostanza, invece di migliorare, peggiorano la condizione di cose cui vuolsi provvedere.

E questo disegno di legge mi pare proprio uno di quelli fatti per peggiorare la condizione di cose, che pur finora s'è deplorata, perchè nel disegno stesso si trova di già il modo di eluderlo, di renderlo lettera morta.

Infatti, mentre si stabilisce l'obbligo di una rendita o dote, nell'articolo 6 alla lettera *a* si stabilisce anche questo:

« La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila, ovvero tremila secondo i casi rispettivamente preveduti nell'articolo 2. »

Il che porta per conseguenza, che ad un certo momento della carriera, nel quale si raggiunge un certo grado e uno stipendio, la rendita o dote costituita si restituisce, e tutto finisce qui. Sicchè la legge perde affatto la sua efficacia! E per dimostrare quanto questo sia pericoloso, come l'articolo si presti ad eludere la legge, a distruggerla addirittura, sicchè con esso non valeva neppure la pena di presentarla, io lo dimostrerò con un esempio!

Quando avevamo dinanzi a noi un altro disegno di legge, e ad alcuni non piaceva, per certe sue disposizioni, qualcuno, come talora succede nelle Commissioni, escogitò un mezzo di mandare all'aria ogni cosa, di mettere i bastoni fra le ruote, affinchè il disegno di legge non camminasse.

E che cosa si escogitò?

Si escogitò appunto un emendamento di questa natura, e si disse: Tutte le volte che l'ufficiale raggiunga il grado e lo stipendio di cui nell'articolo tale, per cui la rendita o dote non è altrimenti richiesta, la rendita o dote, che sia stata costituita, si restituirà.

Ma ricordo bene che l'onorevole Bonasi, il quale era seduto a destra, quando senti annunciare l'emendamento, venne qui, al banco della Commissione, a dirci: Per carità, non accettate un emendamento simile, altrimenti tanto vale che ritirate la legge, essa diviene lettera morta. Restituire la dote quando si raggiunga quel grado o quell'età, porterà tali e tanti inconvenienti, che il rimedio sarà peggiore del male!

Ora quando venne al Ministero l'onorevole Ricotti, e presentò un nuovo disegno di legge, già approvato dal Senato (che era tutto basato su questo emendamento) io feci le mie meraviglie e dissi: non c'è sproposito che non trovi i suoi aderenti, e non possa, un giorno o l'altro, diventare legge dello Stato.

Quali sarebbero, mi domanderete, questi inconvenienti della restituzione della rendita o dote, stabilita all'articolo 6?

Si sa quali sono stati gl'inconvenienti della legge attuale. Un ufficiale che non si trovava in condizione economica da prender moglie, trovava il modo di costituire la dote come meglio poteva. Ed è lunga, dolorosa la storia dei famosi strozzini, i quali hanno coperto tante indebite costituzioni di dote per ufficiali, rovinando tante famiglie!

Oggi, quando voi venite a dire che la rendita, ad una certa età, che si può computare

facilmente, si restituisce, si aggrava il male: poichè un ufficiale potrà ottenere sempre più facilmente questa rendita da chi gli dà il danaro ad un tasso elevato, che finirà di spellarlo; e sarà lo stesso che spingerlo a trovare il mezzo di eludere la legge, a frodarla a tutto suo stesso danno, con grande scandalo pubblico e privato.

Notate per di più, che fino ad ora si è tentato di mettere un argine ai matrimoni religiosi. C'è stato l'indulto, poi fu fatto un articolo, nel quale è detto che il matrimonio religioso, contratto senza l'assentimento regio, produrrà la revocazione dall'impiego. Ma con questo disegno di legge si riapre l'adito a tanti altri matrimoni soltanto religiosi in contravvenzione alla legge. E ciò per la facilità di contrarli, di tenerli celati per un po' di tempo, per potere poi, ad una certa età, mettersi in regola con quanto la legge esige, sposando anche civilmente.

Senza trattenermi più a lungo su questa materia, e senza fare un'escursione completa in questo disegno di legge, perchè la maggior parte degli argomenti contra si potranno esporre a proposito dei vari articoli, dico: onorevole ministro della guerra, io sono disposto ad approvare un disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali, basato sui principî larghi e liberali, come i tempi nostri richiedono; io sto per tutte quelle disposizioni, che possono assicurare o garantire la verità e utilità della costituzione della rendita o dote, e perciò possono tenere alta la moralità e la compagine dell'esercito; io quindi desidero che venga dinanzi a noi un disegno serio, che non sia come il rotto della cuffia, attraverso il quale ognuno possa far passare qualcuno di quegli abusi, di cui testè ho dato degli esempi!

Dato il disegno, così come ci è presentato, non potendomi prestare ad approvare disposizioni le quali sono un'elusione della legge, facile a calcolarsi e prepararsi, prima ancora che sia approvata, io non posso che dichiararmi contrario al medesimo, nella sua parte sostanziale, e perciò gli voterò contro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. Quando m'iscrissi a parlare su questo disegno di legge non credevo che la discussione procedesse così sollecita da esser costretto a parlare a quest'ora. Quindi mi limiterò a fare alcune dichiarazioni che serviranno anche a spiegare il mio voto, e confido

che la Camera vorrà ascoltarmi con benigna attenzione.

Io appartengo a quella categoria di deputati ricordata dall'onorevole Mecacci, i quali pensano che meno leggi si fanno e meglio è, e che nel caso specifico del matrimonio degli ufficiali il meglio sia non aver legge alcuna.

Voc. Male!

Marazzi. Questa è la mia opinione; chi è di parere diverso, è libero di esporlo.

Perchè non desidero una legge speciale per il matrimonio degli ufficiali? Io ritengo che meno distinzioni si facciano fra l'elemento militare e l'elemento civile e meglio è: ritengo che una legge sopra il matrimonio militare, che tende a diminuire il numero dei matrimoni, (perchè ad altro non mirano coloro che pongono ostacoli e condizioni) abbia l'effetto contrario; ed io vorrei aver tempo per poter dimostrare questo mio convincimento alla Camera, cioè che se ci sono molti matrimoni fra gli ufficiali essi sono in parte occasionati dalla legge che mira a restringerli. (*Commenti*).

Sembra un paradosso, ma lo potrei dimostrare.

D'altronde vediamo l'efficacia che può avere questa legge nei rapporti morali. Un uomo d'onore, una volta che è nel bivio o di violare la legge scritta o la legge della propria coscienza, quello che crede che sia il suo dovere, viola la legge scritta e si attiene alla propria coscienza. E per quanto si voglia mettere rigore nella punizione, l'uomo d'onore non teme il castigo quando sa di compiere un dovere sacro.

Abbiamo forse noi trovato un mezzo per impedire il matrimonio illegale? No.

L'unico mezzo era venuto alla mente dell'attuale ministro della guerra, ed era la precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Questo avrebbe troncato il male dalle radici. Non si è creduto, o non si è voluto, venire in questo ordine di idee; ebbene, fino a che nella coscienza nazionale, e specialmente nella coscienza delle donne, esisterà questa convinzione, che il matrimonio fatto in Chiesa sia qualche cosa di sacro e qualche cosa di reale e non una mera funzione; fino a tanto che voi non riuscirete a distruggere questa coscienza, il matrimonio religioso avverrà sempre, qualunque sia la legge in contrario che voi possiate fare.

L'ufficiale che contrae il matrimonio religioso non vi va incontro per deliberato proposito; nessuno aspira per progetto ed a sangue freddo a contrarre un matrimonio con una fanciulla povera; l'ufficiale che contrae questo matrimonio vi è forzato dal suo dovere e, come ebbi già a dire, non sarà la legge che glielo impedirà.

D'altra parte noi cerchiamo nella dote pecuniaria uno scudo contro la povertà della famiglia dell'ufficiale. Ebbene, la dote in sé stessa, com'è commisurata, è così poca cosa, che il più delle volte una ragazza senza dote, ma fornita di sana educazione, porta con sé un contingente d'agiatezza nella famiglia dell'ufficiale molto maggiore di quello di un'altra fanciulla, di un'altra sposa, la quale insieme colle sue due mila lire di frutti dotali arreca bisogni di gran lunga superiori ai suoi mezzi che fanno spendere il frutto annuo della dote in pochi mesi.

Se mi parlaste di una dote molto più forte potrei convenire con voi, ma due mila lire possono sfumare tutte in trine ed in fronzoli nel corso dell'anno. Oh! con quanti esempi potrei suffragare il mio dire.

Inoltre la dote, come fu già accennato, si può molte volte simulare e moltissime volte, anzi, rendere inutile nei suoi effetti. Infatti come avvengono generalmente i matrimoni degli ufficiali? Questi matrimoni raramente aumentano l'agiatezza dell'ufficiale; le doti ci sono in capitale, ma fino a quando sussiste la famiglia dello sposo o la famiglia della sposa, le rendite non si danno. Si prende l'ipoteca, si va dinanzi al Tribunale Supremo di guerra e marina, tutto è in regola, il matrimonio si fa, perchè il capitale esiste ed è vincolato; ma quando si tratta di esigere gli interessi, non si esige nulla. Il padre e la madre dello sposo e della sposa, debbono vivere, e dicono: finchè si tratta di assicurare la dote bene, ma, quanto agli interessi, non ve li diamo, fino a che siamo al mondo noi, noi non abbiamo altre risorse.

Molte volte poi la dote non solo è illusoria, ma è anche un aggravio, e questo avviene quando la dote la si vuol cercare in un modo qualsiasi, e quando si trova come farla apparire, mentre è sostanza di terzi che neppure sono parenti. Questi terzi si guarentiscono con le debite cautele legali, ed esigono un compenso annuo per i rischi lontani, che possono correre. Come si vede, invece di

un vantaggio si getta l'ufficiale in braccia dell'usura.

Ma c'è un'altra considerazione, che a me fa accettare l'idea di non avere una legge pel matrimonio degli ufficiali, ed è il sentimento profondo, che io sento, della responsabilità personale, che deve sempre esser viva nella mente d'ogni ufficiale.

Perchè si deve essere eterni pupilli? Perchè questo Stato deve venire volta a volta a commisurare i passi, che ciascuno deve fare? Lasciate a ciascuno la responsabilità dei propri atti, perchè in questa libera responsabilità trovate non solo la tutela di un alto sentimento, ma anche quella di un interesse pecuniario dello Stato.

Lo Stato si deve disinteressare affatto delle famiglie degli ufficiali. Facendo una legge come voi ideate, mettete degli obblighi, quale appunto quello della dote, e, volere o no, ne vengono adombrati dei diritti da parte degli ufficiali ammogliati che a tempo e luogo essi sanno far valere.

Volere, o no, si vanno a formare due categorie di ufficiali, gli ammogliati e non ammogliati, ai primi de' quali per forza delle cose si concedono favori e facilitazioni che non si dovrebbero ammettere. Io credo che nelle cose di servizio non si debba fare nessuna distinzione, ed il superiore debba addirittura ignorare se il suo inferiore è ammogliato. Il giorno in cui questi commettesse una mancanza, o non sapesse regolare le sue spese con le sue entrate, e che il suo disordine, reso pubblico, potesse menomare le qualità morali e materiali dell'ufficiale, allora si dovrebbe intervenire e cioè punire severamente ed espellere dall'Esercito, se del caso, chi mancò al proprio dovere.

Queste sono le mie poche idee in ordine al matrimonio degli ufficiali. In quanto al presente progetto, a me spiace di non avere perfettamente le idee dell'onorevole Imbriani, perchè mi pare che nel suo complesso, e per quella pratica che posso avere del numero dei matrimoni che si contraggono in ciascun grado della carriera militare esso faciliti il matrimonio degli ufficiali anzichè ostacolarlo.

Per conseguenza io, che tendo verso la completa libertà del matrimonio, debbo constatare che questa legge costituisce rispetto all'antica un passo, e non potendo andare di carriera mi contento di andare di passo. Per conseguenza io voterò questa legge come un

progresso verso le mie idee e con la convinzione che essa medesima non riparerà completamente gl'inconvenienti che si lamentano. Anzi questi inconvenienti continueranno e perciò nascerà nella coscienza generale la convinzione che l'unica maniera per eliminarli si è l'abolizione della legge sul matrimonio degli ufficiali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni, relatore. La Commissione ha incaricato me di esporre gli intendimenti che l'hanno condotta a presentare la relazione elaboratissima che aveva preparato come relatore della Commissione stessa, l'onorevole Afan de Rivera. E dopo le dichiarazioni che sono state fatte dagli onorevoli Vischi, Imbriani e Mecacci (i quali sostanzialmente hanno riprodotto i concetti, alcuni dei quali furono accettati dalla maggioranza, altri dalla unanimità della Commissione) io ho ben poche cose da aggiungere. Ma per dirimere una quantità d'obbiezioni che si sono già fatte, e principalmente alcune che ha fatto il collega Mecacci ed altre che forse potrebbero esser fatte da chi non abbia notato esattamente quello che è lo spirito della legge, che ci è sottoposta, mi preme anzitutto di dichiarare quale esso sia. La legge vigente 31 luglio 1871, informandosi ai criteri, dirò così, antiquati delle Regie Patenti 29 aprile 1834, le quali hanno avuto vigore in Italia fino all'approvazione della suddetta legge del 1871, era ispirata ad un doppio intento: primieramente quello di provvedere al decoro della famiglia militare fino a che il suo capo era vivente e faceva parte dell'esercito attivo; ed in secondo luogo, e più specialmente ancora, quello di provvedere alla futura sorte delle vedove e degli orfani.

Preordinata a questo doppio scopo la legge del 1871 era tutta intenta ad assicurare che, sia durante la vita dell'ufficiale, sia più specialmente in caso di sua morte, la famiglia sua, i suoi orfani, la sua vedova, si trovassero in condizione di non dover mancare del necessario alla vita.

Invece la legge che ora si propone si ispira ad un unico e solo criterio. Abbandona alla sorte comune la vedova ed i pupilli, e si occupa esclusivamente della sorte della famiglia militare, che tale considera fino a quando il suo capo appartiene all'esercito.

Qualcuno potrà forse trovare che la nuova

legge manca di quel sentimento di riguardo che la legge precedente professava giustamente per la vedova e per gli orfani. Ma se bene si considera il concetto della legge nuova, si trova che esso è molto più liberale di quello che informava la legge precedente.

Difatti volendosi colla nuova legge diminuire per quanto è possibile gli ostacoli alla celebrazione dei matrimoni degli ufficiali, è giusto che si occupi esclusivamente delle conseguenze che si possono riversare sulla famiglia militare fino a che questa condizione di famiglia militare persiste.

Quanto alla giusta pietà per la vedova e per gli orfani, la legge che ora si tratta di approvare non se ne preoccupa, e non se ne deve preoccupare, non perchè questa categoria di persone non meriti tutta la benevolenza del Governo e del Parlamento, ma perchè a ciò deve provvedere la legge comune.

Ritenuto questo essere il concetto liberista della legge, mi preme ribattere una specie di pregiudiziale opposta testè dall'onorevole Mecacci, secondo cui, quando la Camera avrà approvata questa legge, si troverà nelle mani un bel nulla!

Mecacci. Ma no, io ho detto l'opposto!

Curioni, relatore. Ma parmi che tale idea egli abbia espresso non solo oggi, ma anche nella Commissione di cui facevamo parte entrambi.

Mecacci. Chiedo di parlare per fatto personale.

Curioni, relatore. Per cui il suo argomentare non mi è riescito nuovo. Comunque parmi che l'onorevole Mecacci abbia detto che la legge come è proposta non è suscettiva di produrre effetti.

Questa opinione dell'onorevole collega si fonderebbe tutta sullo articolo sesto del progetto, secondo il quale ogni volta che lo stipendio dell'ufficiale abbia raggiunto le 4000 lire annue, se non avrà compiuti i 40 anni, e le 3000 lire se avrà compiuti i 40 anni, la rendita suppletiva dianzi costituita a integrazione del reddito richiesto, rimane svincolata.

Egli ha esclamato: quale scopo ha ancora la legge se una volta che l'ufficiale raggiunge cotesti stipendii la restante rendita si svincola? È così, onorevole Mecacci?

Mecacci. Sì.

Curioni, relatore. Ma allora a me pare che non si menomi punto la efficacia della legge;

dappoichè scopo suo altro non è salvo quello di assicurare al militare, fino a che è militare, una rendita annua di lire 4,000 oppure di lire 3,000 secondo l'età.

Che questa rendita sia costituita dallo stipendio, che percepisce dallo Stato, o che sia costituita da una dote ipotecata e garantita in qualsiasi altra maniera, cessa forse l'effetto della legge? Come dev'essere costituita, secondo la legge, questa rendita? Computando il reddito lordo dello stipendio dell'ufficiale; e quando questo reddito lordo non raggiunge le tremila o le quattromila lire aggiungendo tanto altro reddito quanto basta per completare questa somma. Dunque l'intento si raggiunge sia che lo stipendio arrivi per sé stesso alle tremila o alle quattromila lire (nel quale caso non occorre di aggiunger nulla) o se non vi arriva, aggiungendovi un altro cospicuo. E se così è, la legge sarà buona o cattiva, ma non è menomata nei suoi effetti per quell'ordine di considerazioni alle quali il collega Mecacci ha accennato.

Questo è evidente.

La Commissione ha ritenuto di dovere apportare una modificazione all'articolo 1^o, nel senso di subordinare il rifiuto dell'assentimento sovrano ad un giudizio, meglio dirò ad una specie di delibazione pronunziata dal Tribunale supremo di guerra.

Le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre questo emendamento, sono spiegate largamente nella relazione presentata dall'onorevole Afan de Rivera; ed il collega commissario Vischi le ha oggi illustrate con molta efficacia; tanto che a me pare di non dovere aggiungere altra parola a quelle da lui dette ed a quelle che sono state, con pari autorità, pronunziate dall'altro collega commissario, onorevole Imbriani.

Io però, da parte mia, tengo a dichiarare non come relatore della Commissione, ma come semplice deputato, che, per quanto la Commissione si sia dichiarata solidale, non esiterei a rinunziare a questa modificazione, quando da parte del Governo fosse accettato l'altro emendamento del limite di età che la Commissione stessa ha proposto; e ne dirò brevemente le ragioni.

Collo stabilire il parere del Tribunale Supremo la Commissione non intendeva di sottrarre al potere esecutivo, come benissimo ha detto il collega Vischi, il giudizio definitivo; perchè basta leggere l'emendamento

com'è, per vedere che il Tribunale supremo di Guerra e Marina non deve pronunziare una sentenza, ma deve unicamente esprimere un parere.

Ora io ho considerato (e l'avevo anche fatto considerare alla Commissione pur rendendomi solidale per quella modificazione), che niente toglie alla parte interessata di richiamare l'attenzione del potere esecutivo in altro modo sulle ragioni che possono consigliare o sconsigliare il Reale assentimento, e che nessun Governo vorrà rendersi responsabile di un rifiuto capriccioso.

E se mai si potesse immaginare che il Governo volesse rendersi responsabile di ciò, è ovvio capacitarsi che a nulla servirebbe l'opinione diversa di un Corpo puramente consultivo.

Poichè il parere del Tribunale supremo sarebbe sempre un atto interno, e non potrebbe mai esser reso di pubblica ragione, per considerazioni di delicatezza, che non c'è bisogno di esporre alla Camera.

Non si tratta di giudicare della onorabilità dell'ufficiale che domanda il Regio assentimento, ma si tratta dell'onorabilità di una donna per unirsi alla quale egli lo ha domandato. Quindi il parere non può esser recato in pubblico, senza arrecare pregiudizio e disdoro a persone che hanno diritto, qualunque possa essere l'opinione di chi è chiamato a giudicare, che sia rispettato il loro decoro in faccia al pubblico.

Ora a me pareva che si potesse anche prescindere da questo emendamento, in quanto che, spinto alle ultime conseguenze, potrebbe portare un pregiudizio morale incalcolabile, e nemmeno la Commissione lo volle e non lo volle nemmeno il collega Imbriani, per quanto si sia mostrato, come sempre, logico e radicale nelle sue proposte, e ridotto nei limiti attuali diventa affatto inefficace a impedire gli inconvenienti che si vorrebbero evitare. Per queste riflessioni ripeto che dal canto mio, seguendo l'esempio del collega Vischi, non sarei alieno dall'abbandonare l'emendamento, massime se da parte del ministro si accoglierà l'altra variante, che ritengo molto più essenziale e pratica, fatta dalla Commissione, di diminuire da 40 a 35 anni il limite di età, nel quale il reddito annuo richiesto vien ridotto a 3000 lire.

Questa quistione del limite di età in seno alla Commissione, l'onorevole Imbriani ed io

avevamo spinto anche più oltre, proponendo che fosse ridotto a 30 anni.

Le ragioni dette oggi dall'onorevole Imbriani, ed alle quali sottoscrivo pienamente, mi dispensano dall'insistere su tale argomento. Solo a titolo di ricordo storico che può avere anche una qualche importanza politica, mi piace rilevare che, intervenuto in seno alla Commissione l'onorevole Ricotti consentì, sebbene, a vero dire, non molto volentieri, a che il limite fosse ridotto a 35 anni. (*Denegazioni dell'onorevole ministro della guerra*).

L'onorevole ministro fa dei cenni di denegazione, ma io ho qui sotto gli occhi i verbali della Commissione, e poichè i lavori delle Commissioni sono preparatori del lavoro parlamentare, che poi facciamo in quest'Aula, credo di non commettere alcuna indiscrezione riferendo alla Camera quanto in proposito è avvenuto.

L'onorevole ministro Ricotti, circa gli emendamenti proposti dalla Commissione al limite di età, uno relativo alla riduzione del limite medesimo, ed un altro pel quale si volevano estendere agli ufficiali medici le speciali agevolazioni concesse agli ufficiali dei carabinieri provenienti dai sott'ufficiali, l'onorevole Ricotti, dunque, fece questa dichiarazione testuale che è a verbale: « Benchè a malincuore, aderisco a che il limite massimo di età sia abbassato a 35 anni, a condizione però che non si crei nessuna preferenza per gli ufficiali medici; perchè se ricominciamo a fare delle eccezioni per i medici, le dovremo poi fare per tutti gli altri ufficiali che non appartengono alla categoria dei combattenti. Verranno i contabili, quelli delle sussistenze militari e non si finirà più. »

Questo ha detto l'onorevole Ricotti. E confido che non vorrà essere meno condiscendente l'onorevole successore.

Qualche oratore, di cui mi spiace non rammentare il nome, ma mi pare che sia lo stesso onorevole Vischi, ha trovato fuori di proposito, che a ogni modo fosse fatta una condizione speciale solo ai carabinieri, che da sott'ufficiali divengono ufficiali. O per tutti, egli ha detto, o per nessuno.

Vischi. Voleva il favore per tutti.

Curioni, relatore. Ed io sono d'accordo che sarebbe bene che il ministro l'accettasse per tutti; ma per parte mia (non come relatore della Commissione) riconosco che se non si può accordare a tutti, è però doveroso che

si accordi ai carabinieri. Dico che questo trattamento di favore che si propone in riguardo ai sottufficiali dei carabinieri che divengono ufficiali è doveroso; perchè non dobbiamo dimenticare che per ottenere la rafferma dei sottufficiali dei carabinieri, abbiamo stabilito con una disposizione speciale di legge, che dopo un determinato numero di anni essi possano prender moglie. Ora se dopo avere autorizzato questi sottufficiali a prender moglie, venuto il giorno della promozione si mettesse dinnanzi a loro l'*aut aut*, o voi rinunciate alla moglie o rinunciate alla promozione... Che ne direbbe l'amico Vischi?

Voce. Quello rinuncia alla moglie! (*Si ride*).

Curioni, relatore. ... e poichè onestamente alla moglie non si può rinunciare e bisogna tenersela; è quindi molto meglio che si sia adottato un temperamento perchè questi benemeriti soldati dall' un canto possano tenere la moglie, e dall'altro conseguire l'avanzamento.

Mi pare con questo di aver esposto, e come relatore ed anche personalmente, quale è il mio ordine d'idee riguardo a questa legge, quindi non intratterò ulteriormente la Camera.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. Desidero dare un semplice chiarimento. L'onorevole Curioni ha frainteso il mio voto e la motivazione di esso. Egli ha detto che io mi era mostrato favorevole a questa proposta, o che almeno avevo dichiarato che l'avrei approvata. A questo punto l'ho interrotto ed ho detto che ciò non era esatto, perchè non è e non fu mai questo il mio pensiero.

Ma l'onorevole Curioni ha voluto anche motivare il mio voto; ed ha detto che, concorrendo certe condizioni, sarei stato disposto ad approvare un tale disegno di legge.

Ma il male è che pel disegno, di cui si discute, le condizioni che io desidero non ci sono. Egli ha detto che, quando si stabilisce la dote, la rendita e tutta questa serie di garanzie, si ha tutto quello che si può desiderare.

Ma io ho osservato che, poichè la rendita e la dote possono essere restituite, appunto per ciò la legge è una finzione; ed io dichiaro che non posso votarla.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Chinaglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Chinaglia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Assegno annuo di un milione di lire a favore di S. A. R. il Principe Ereditario. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni e mozione.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Borgatta, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se e quando intenda ripresentare il disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di previdenza a favore degli impiegati degli archivi notarili.

« Badini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marineria, per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere nell'interesse degli ufficiali e dei marinai eroicamente morti nell'eccidio di Lafolè.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere quali furono i motivi che lo determinarono a non applicare agli impiegati delle dogane l'abolizione delle promozioni a base di lista di merito, come da Regio Decreto 9 luglio 1896, emesso per il personale degli uffici finanziari direttivi.

« Zavattari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia il caso di richiamare al rispetto dell'arte ed all'osservanza del proprio ufficio coloro, che, senza autorizzazione del Ministero, si permisero ordinare lavori antiestetici e pericolosi per l'insigne monumento del Palazzo Ducale di Venezia.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle inesatte ed incomplete affermazioni con-

tenute nelle relazioni sul terremoto delle Calabrie, da lui depositate al banco della Presidenza della Camera.

« Roberto Galli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere per quali ragioni venne ancora permesso l'uso della rete *Bedina* sul lago di Como.

« Scalini. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per tutelare la produzione ed il commercio enologico contro la concorrenza sempre crescente dei vini d'uva secca.

« Scalini, Baragiola. »

Presidente. È pervenuta alla Presidenza la seguente mozione:

« Si propone che vengano stampati e distribuiti ai deputati i rapporti circa l'inchiesta per l'erogazione dei fondi per i danneggiati dal terremoto di Calabria.

« Zavattari, Turati, De Felice-Giuffrida, Pennati, Vendemini, De Cristoforis, Imbriani-Poerio, Soggi, Zabeo, Garavetti, Caldesi. »

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavallotti. In principio della seduta odierna, all'infuori del posto assegnatole, è stata improvvisamente svolta una interrogazione di altro deputato, relativa ad un tema, pel quale sono state presentate altre interrogazioni, fra cui due delle mie.

Non mi parrebbe opportuno che codeste interrogazioni venissero svolte secondo l'ordine della presentazione, tanto più essendo stata presentata anche una mozione, la quale si riferisce al medesimo argomento.

Pregherei perciò l'onorevole presidente del Consiglio, perchè questo argomento venisse esaurito il più sollecitamente possibile, dando alle mie interrogazioni quella stessa anteriorità di iscrizione, che è stata concessa all'altra.

Palamenghi-Crispi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palamenghi-Crispi.

Palamenghi-Crispi. Mi associo alla preghiera che l'onorevole Cavallotti ha rivolto all'ono-

revole presidente del Consiglio, perchè anche la mia interrogazione possa essere svolta al più presto possibile.

Presidente. In quanto al tempo, in cui debbano essere svolte, deve indicarlo il presidente del Consiglio. Quanto poi a raggruppare la sua interrogazione a quella dell'onorevole Cavallotti, Ella, onorevole Palamenghi-Crispi è nel suo diritto; perchè, trattandosi dello stesso argomento nelle due interrogazioni, l'onorevole presidente del Consiglio potrà rispondere ad ambedue contemporaneamente.

Intende rispondere domani, onorevole presidente del Consiglio?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io potrei rispondere anche subito.

Presidente. Io mi permetto di pregare l'onorevole presidente del Consiglio di rispondere domani, perchè mi pare che l'interrogazione dell'onorevole Cavallotti e quella dell'onorevole Palamenghi-Crispi richiedano un certo tempo.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Quanto all'onorevole Galli non ho da dire che questo...

Presidente. Ma non c'è l'onorevole Galli!

Di Rudini, presidente del Consiglio. L'onorevole Galli m'interroga sulle inesattezze della relazione compilata dalla Commissione d'inchiesta. Dica quali sono queste inesattezze, e verificherò.

Certamente non posso rispondere a domande che non sono formulate in modo preciso. Quanto all'onorevole Palamenghi ho detto, in principio di seduta, che io confermavo i fatti esposti dall'onorevole Cavallotti nelle sue interrogazioni, perchè riguardano quello che io stesso aveva detto nell'altro ramo del Parlamento; ed ho già presentato una relazione relativa agli stessi fatti. Non ho altro da dire. Del resto, come propone il nostro onorevole Presidente, mi riservo di rispondere domani.

Presidente. Dunque è inteso che queste interrogazioni saranno svolte domani in principio di seduta.

Zavattari. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zavattari. Vorrei sapere se anche domani potremo svolgere la mozione presentata da me e dai miei colleghi.

Presidente. Domani l'onorevole presidente del Consiglio dirà quale sia il giorno in cui creda che si possa svolgere la sua mozione.

Zavattari. Mi pare che potrebbe dirlo anche ora!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Intorno alla mozione posso dire, fin da questo momento, che me ne disinteresso completamente; la Camera faccia quello che vuole. Io ho fatto il debito mio presentando alla Camera, dopo molte e ripetute insistenze, gli atti relativi a questi incidenti.

Non credo necessario che siano pubblicati: anzi, consiglierei di non pubblicarli; ma, ad ogni modo, me ne rimetto alla Camera.

Fasce. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

Fasce. Insieme con altri venti deputati, ho presentata una interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici sopra l'insufficienza del servizio ferroviario.

Poichè è questa una questione urgente, che si prolunga da molti anni, pregherei l'onorevole ministro di voler destinare una seduta a breve scadenza, per questo argomento, che interessa grandemente i nostri traffici e le nostre industrie.

Presidente. Onorevole ministro dei lavori pubblici...

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Sono agli ordini della Camera e dell'onorevole Fasce.

Solamente, poichè ho veduto che vi sono altre due o tre interpellanze, alle quali desidererei rispondere con sollecitudine, fra cui una dell'onorevole Niccolini ed un'altra dell'onorevole Fiamberti, chiederei che queste interpellanze fossero svolte insieme con quella dell'onorevole Fasce, e proporrei la tornata di mercoledì prossimo.

Presidente. Rimane inteso dunque che mercoledì avrà luogo lo svolgimento delle interpellanze relative al servizio ferroviario e delle altre interpellanze rivolte al ministro dei lavori pubblici dagli onorevoli Niccolini e Fiamberti.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Poi v'è anche qualche interrogazione d'indole generale che mi riguarda, e queste potranno essere svolte nella stessa tornata di mercoledì.

Presidente. Sta bene.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Vedo qui un lungo elenco di interpellanze che mi concernono, e, segnatamente alcune, che concernono il diritto di riunione e di associazione, e cioè quella dell'onorevole Imbriani, quella degli onorevoli Agnini e Turati, quella dell'onorevole Colajanni.

Dichiaro, dunque, di accettarle ed in genere di accettare tutte le interpellanze che riguardano questo diritto di riunione e di associazione, e prego la Camera di stabilire un giorno per lo svolgimento di queste interpellanze e di rimandare, anche, alla stessa seduta lo svolgimento delle interrogazioni relative allo stesso argomento.

Così quel giorno sarà una vera beneficiata pel ministro dell'interno.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, debbo prevenirla che in principio di seduta già si è parlato di raggruppare tutte le interrogazioni relative al diritto di associazione, e se ne è stabilito lo svolgimento pel giorno 17 corrente. Crede Ella di rimettere a questo giorno anche la discussione delle interpellanze?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Accetto volentieri questa proposta.

Presidente. Dunque le interrogazioni indicate dall'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno e le interpellanze designate ora dall'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, saranno svolte il giorno 17.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento delle seguenti votazioni segrete:

Nomina di un commissario del bilancio e conti amministrativi:

Presenti e votanti	252
Maggioranza	127

Ottennero voti:

Sani Giacomo	94
Colombo Giuseppe	89
Schede bianche	36
Voti dispersi	33

Ballottaggio fra l'onorevole Sani Giacomo e l'onorevole Colombo Giuseppe.

Nomina di un commissario di vigilanza sulla biblioteca della Camera:

Presenti e votanti 252
Maggioranza 127

Ottennero voti:

Conti 86
Torrighiani 66
Schede bianche 39
Socci 24

Ballottaggio fra gli onorevoli Conti e Torrighiani.

Queste due votazioni di ballottaggio saranno fatte domani in principio di seduta.

(La seduta è levata a ore 18.40).

Ordine del giorno per la tornata di domani

1. Interrogazioni.

2. votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Giunta generale del bilancio e di un commissario di vigilanza sulla biblioteca della Camera.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Sulle licenze pel rilascio di beni immobili. (171)

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:* Disposizione relative ai matrimoni degli ufficiali del Regio esercito. (273) (*Urgenza*).

Discussione dei disegni di legge:

4. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

5. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (174) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*)

6. Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito. (272) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).

7. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

8. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80)

9. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

10. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

11. Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (66)

12. Disposizioni contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini. (249)

13. Aggregazione del comune di Villasor alla Pretura di Serramanna. (91)

14. Modificazione alla legge 1 marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria. (166)

15. Facoltà al Governo di aumentare da lire 3000 a lire 4000 il massimo della sovvenzione governativa alle ferrovie concesse all'industria privata. (258)

16. Seguito della discussione sulla proposta di legge:

Disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 2, n. 5, della legge 24 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali. (279)

17. Sulle tare doganali. (218)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione

